

XCIX.

TORNATA DEL 21 MARZO 1906

• Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali » (N. 205) — Osservazioni dei senatori Veronese, e Dini, relatore, e del ministro dell'istruzione pubblica, all'art. 6 che è approvato — All'art. 7 il senatore Tommasini propone un emendamento, che poi ritira in seguito ai rilievi fatti dai senatori Cantoni, dell'Ufficio centrale, e Dini relatore e dal ministro dell'istruzione pubblica — L'art. 7 è approvato — Sull'articolo 8 parlano i senatori Veronese, Villari e Dini, relatore, il quale propone la soppressione del secondo comma, consentita dal ministro e dal Senato — Si approva l'art. 8 così modificato — All'art. 9 i senatori Cantoni e Siacci propongono emendamenti. — Dopo discussione, alla quale prendono parte il ministro dell'istruzione pubblica, i senatori Siacci, Arcoleo, Scialoja e Dini, relatore, l'emendamento dell'onor. Siacci non è approvato, e quello del senatore Cantoni è accolto — Si approva l'articolo 9 emendato — L'art. 10 è approvato con un quarto comma proposto dall'Ufficio centrale. — Si approvano senza discussione gli altri articoli dall'11 al 33 nel testo concordato tra ministro e Ufficio centrale, meno gli articoli 16 e 26, i quali sono accolti su proposta dell'Ufficio centrale, il primo con un'aggiunta, il secondo con una variante — Si approva anche un articolo aggiuntivo N. 31-bis proposto dall'Ufficio centrale e dal ministro dell'istruzione pubblica — All'art. 34 parlano i senatori Veronese e Dini relatore, il quale propone di aggiungere un comma, consentito dal ministro dell'istruzione pubblica — L'aggiunta e l'articolo sono approvati — Anche l'art. 35 è approvato con una aggiunta — Si votano senza discussione gli articoli 36, 37, 40 e 41, e gli articoli 38 e 39 con aggiunte proposte dall'Ufficio centrale — Il Presidente, dopo aver letto un emendamento del senatore Arcoleo, sottoscritto anche dal senatore Erusa, apre la discussione sull'art. 42 — Parlano i senatori Blaserna, Veronese, Maragliano, Scialoja, Morandi, presidente dell'Ufficio centrale, ed Arcoleo — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 14.30.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

ARRIVABENE legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

Il marchese dott. Francesco Luzi di Sanseverino (Marche): *Saggio di una serie dei Consoli di Sanseverino (Marche)*;

L'ing. Carlo Navone di Genova: *Della direttissima Genova-Milano e Mortara per le valli Secca e Scrivia*;

La Direzione della « Lega Nazionale », di

Zara: *Relazione del XIV Congresso di quella Lega Nazionale;*

Il prof. Francesco Bassani, socio della R. Accademia dei Lincei, Roma: *Commemorazione del senatore Giuseppe Scarabelli-Gommi Flaminio;*

Il prof. Antonio Carruccio, Roma: *Sull'Okapia donata da S. M. il Re Vittorio Emanuele III al Museo zoologico della R. Università di Roma;*

Il cav. Biagio Punture, di Caltanissetta: *Delle condizioni economiche della provincia di Caltanissetta;*

Il signor Giovanni Gentile, di Napoli:

1° *Le varie redazioni del « De sensu rerum » di T. Campanella;*

2° *La riforma della scuola media;*

L'avv. E. M. Pagliano, di Alessandria: *Frammenti di un'opera giuridica;*

Il signor Aldo Goretti, di Firenze: *Le peripezie di un Prefetto del Regno;*

Il Procuratore generale della Corte d'appello di Torino: *Relazione dell'Amministrazione della giustizia nel distretto di quella Corte d'appello, per l'anno 1905;*

La Direzione d'artiglieria e Genio: *Rivista di artiglieria e Genio, Vol. I, febbraio 1906;*

L'onor. ministro della marina, Roma: *Annuario ufficiale della R. Marina per l'anno 1906.*

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalli chiede un congedo di giorni quindici per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali » (N. 205).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca il seguito della discussione degli articoli del progetto di legge sullo stato economico degli insegnanti.

Ieri venne votato l'art. 5.

Passiamo ora all'art. 6 così concepito:

Art. 6.

L'insegnante straordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso or-

dine, o da uno ad altro ordine di ruoli, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo, o nel nuovo ordine di ruoli, con tutte le norme contenute nell'art. 3. In ogni caso il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo o nel nuovo ordine di ruoli.

L'insegnante ordinario, che passa per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine, o da uno ad altro ordine di ruoli, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità; però il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo un periodo di prova non superiore ad un anno, seguito da una ispezione. Se la prova gli riesca sfavorevole, potrà ottenere un nuovo anno di prova con nuova ispezione. Ove egli dovesse, anche dopo questa seconda prova, ritornare al ruolo, o all'ordine di ruoli prima lasciato, il suo stipendio sarà quello che avrebbe conseguito, se avesse continuato ad appartenere ad esso.

È aperta la discussione su questo art. 6.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Desidererei di avere qualche chiarimento sul modo come questo articolo è compilato.

Il secondo comma dice così: « L'insegnante ordinario che passi per concorso da uno ad altro ruolo dello stesso ordine o da uno ad altro ordine di ruoli, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera la propria anzianità »; Questo non è affatto chiaro. Supponiamo infatti che ci sia un professore di ginnasio che abbia compiuto due o tre quinquenni, che abbia già uno stipendio di L. 3000 o 3500, il quale voglia passare al liceo. L'insegnante di liceo ha per primo stipendio L. 2200. Ora, domando, questo professore di ginnasio, che ha il merito di passare da una scuola inferiore ad una scuola superiore, conserva il suo stipendio? Questo non è chiaro perchè l'articolo dice: « per effetto dello stipendio e la carriera conserva la propria anzianità ».

Se il professore di ginnasio, passando dal ginnasio al liceo, dovesse perdere parte dello stipendio, non vi sarebbe alcun professore che vorrebbe passare al liceo, quindi desidererei sapere se il professore di ginnasio, avendo già uno stipendio superiore a quello iniziale del

professore di liceo, lo conserva, e in tal caso che cosa significhi « conservare la propria anzianità », perchè secondo me l'anzianità dovrebbe cominciare dall'ultima sua nomina e non dalla precedente.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. L'articolo mi pare chiaro. Supponiamo un professore che abbia tredici anni di servizio nel ginnasio; esso fa un concorso e passa al liceo: nel ginnasio lo stipendio era di 2000 lire, stipendio iniziale, nel Liceo lo stipendio ordinario è di 2500 lire, poi ci sono gli aumenti di 500 lire ogni cinque anni nel ginnasio e 500 lire nel liceo. Se questo professore ha 13 anni di servizio, che corrisponde così: dieci anni di servizio di ginnasio, come professore ordinario, oltre i tre dello straordinario, egli ha 2000 lire e due quinquenni; passando al liceo avrà 2500 lire più i due quinquenni. Ecco lo spirito dell'articolo. Sarebbe quindi come se fosse entrato al liceo al principio della sua carriera, e tutto questo non porta differenze, ed è ben giusto.

Le differenze vengono quando uno del terzo ordine di ruoli, come è chiamato nella legge, passa a uno dei primi due ordini di ruolo, perchè in quei ruoli gli aumenti quinquennali non sono gli stessi, ma di 200 o di 100 lire. Se ad esempio l'insegnante di computisteria nelle scuole tecniche con 13 anni di servizio ha concorso alla ragioneria in un Istituto tecnico e viene nominato insegnante in questo Istituto, allora passa dal terzo ordine di ruoli al secondo; nel terzo ordine di ruoli lo stesso insegnante con tredici anni di servizio aveva avuto due quinquenni, che per l'insegnante di computisteria sono di 200 lire ciascuno, passando nel secondo ordine siccome conserva l'anzianità di servizio, viene ad avere quello stipendio che avrebbe nel secondo ordine, colla stessa anzianità. I quinquenni diventano di 500 lire ciascuno, e quindi esso avrà un aumento di 1000 lire sullo stipendio iniziale di 2500 lire. Questo a me pare chiaro.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Confermo il chiarimento dato dal relatore dell'Ufficio centrale.

Ad ogni modo, se oscurità vi potesse ancora essere, io terrò conto di quanto disse il senatore Veronese; e nel regolamento ogni nebbia si dileguerà.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Sono soddisfatto delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, soltanto io ho detto che quanto agli aumenti quinquennali mi pare un po' troppo che un insegnante che passa al liceo, abbia ad avere anche l'aumento dei due o tre quinquenni compiuti nel ginnasio nel suo passaggio al liceo. Non insisto nel presentare emendamenti, perchè già ce ne sarebbero da fare moltissimi in questa legge e noi vogliamo tutti approvarla il più presto che sia possibile.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Ho già detto che nelle modificazioni che l'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, ha apportato alla legge, ha voluto tener ferme quasi tutte le concessioni che la Camera ha fatto: questa era una di quelle, e l'Ufficio centrale aveva cambiato, andando appunto nei concetti dell'onorevole Veronese. Ma quando è stato richiesto dal ministro di conservarla non ha creduto di dover insistere nel volerla togliere.

D'altronde ne sarebbe avvenuto, come mi ricordava testè l'onorevole Blaserna, che in certi casi col passare gli insegnanti a Istituti superiori invece di andare avanti con lo stipendio, se non andavano indietro restavano quasi stazionarii; cioè, poteva avvenire presso a poco come prima, quando con le promozioni erano assorbiti i sessenni; e anche ad altre disuguaglianze si poteva andare incontro quando non si fossero complicate di molto le disposizioni per avere modo di toglierle.

La Camera aveva provveduto così, e noi non abbiamo creduto di insistere nel volere modificare l'articolo che del resto si applicherà molto raramente per passaggi dal 3° ordine di ruoli a uno dei due primi ordini.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Veronese, quando parlò la seconda volta, toccò, dirò così, del lato morale di que-

sto articolo di legge. Ma già il relatore ne ha pienamente dilucidate le ragioni giustificative. Si potrebbero invero, senza questa disposizione fissata dalla Camera dei deputati, presentare dei casi, in cui alcun insegnante, per ciò solo che fosse passato dal ginnasio al liceo, perdendo di già per il fatto stesso di aver fatto un passaggio dall'una categoria all'altra una parte del suo stipendio, subirebbe ancora una seconda perdita, poichè per rispetto agli aumenti si verrebbe a trovare in una condizione peggiore in confronto con quegli altri, che fossero rimasti sempre nel ginnasio.

Tenga quindi, l'onorevole Veronese, per fermo, che anche questo lato, che dissi morale, fu tenuto nella dovuta considerazione, così da me come dall'Ufficio centrale; e che, in base ad un esame accurato di tutti i vari casi possibili, si è formata in noi la convinzione, che quest'articolo, a parte qualche inconveniente inevitabile, risponde realmente a quella relativa giustizia, che in simili contingenze si può ottenere.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Risponderò brevissimamente, solo per dire che casi speciali non ci possono essere, inquantochè i professori aumentano lo stipendio dal Ginnasio al Liceo e di più mantengono i quinquenni.

Soltanto questo voleva dire

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare pongo ai voti l'articolo 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Gli aumenti quinquennali di stipendio di cui all'art. 5, n. 1, oltre essere dati per anzianità nei periodi stabiliti dall'articolo stesso, potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale dei detti periodi.

Ogni anno, prima che siano assegnati gli aumenti per anzianità, messi a confronto per ciascun ruolo dei vari ordini i titoli di merito degli insegnanti, che si trovino nella predetta condizione e tenuto conto delle ispezioni e delle

informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco di quelli meritevoli di avere l'aumento anticipato.

Coloro che avranno questo aumento anticipato per merito, non potranno essere, in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità; e di essi non più di un terzo sarà scelto fra gli ordinari a cui manchino ancora due anni per arrivarvi.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

Anche per gli insegnanti che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Desidero di esser breve. Come nel precedente disegno di legge mi parve opportuno di proporre una modificazione, che fu poi accettata, la quale tendeva a riconoscere che le leggi che la Camera ed il Senato sono per approvare riguardano non solo le persone ma anche le cose; credo mio debito di proporre una lieve modificazione anche a quest'articolo che risponda a quell'ordine d'idee alle quali ho già accennato. Pensare alle cose vuol dire provvedere alla scuola al suo miglior andamento e a quel che soprattutto riguarda la certezza di questo migliore andamento. Ora nelle disposizioni di questo articolo 7, se ci sono alcune condizioni le quali favoriscono il miglioramento degli insegnanti, c'è tuttavia un divieto che, lo dico schiettamente, a me desta qualche preoccupazione, perocchè mi pare una di quelle tristi eredità che l'Italia si assume dalla sua precedente vita democratica, in cui curava a forza di divieti chiudere il varco ad abusi i quali non erano mai evitati; ma il divieto serviva bensì ad impedire tutto quel bene che dalle persone sincere ed oneste si poteva mettere a disposizione delle forme democratiche; ma non causava il male. I divieti nelle democrazie sono per lo più invidiosi, ed io credo che una legge che riguardi l'andamento scientifico deve, non solo aver l'occhio alla forma democratica a cui la nostra legislazione si informa, ma anche a quella aristocrazia intellettuale e morale che deve essere il

nostro maggior desiderio quando si pensa e si provvede alla scuola.

Ora, nel quarto alinea di questo articolo è detto: « nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi ».

Ora io capisco che con questo articolo si vuol tutelare il diritto dell'anzianità; ma a me sembra che, tutelando pure questo diritto, si debba chiudere la via a riconoscere un merito eminente dove questo possa esservi. Per conseguenza io mi permetterei di aggiungere alcune parole all'articolo e dire: « nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi se non in seguito a parere favorevole della Sezione della Giunta superiore per l'insegnamento medio ».

A me pare che se questa modificazione potrà essere accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale, l'anzianità rimarrà coi suoi diritti impregiudicati, e non sarà preclusa la via al merito per impedire quel riconoscimento che è la più alta delle soddisfazioni a cui può aspirare chi intende fare il suo dovere con piena coscienza, chi insegna con vera utilità della scuola; e credo che ogni pericolo di arbitrii e di inframmettenze possa essere evitato, quando il secondo aumento al quale si possa far luogo, sia conseguito solo in seguito al parere favorevole della Sezione della Giunta superiore per l'insegnamento medio.

CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANTONI. Io devo riconoscere che la maggioranza dell'Ufficio centrale ha, colle sue proposte, più ragione di quel che io credessi, perchè io avrei sostenuta la tesi affatto opposta a quella del collega senatore Tommasini. Io ero cioè contrario ad ogni promozione per merito, perchè non mi par giusto che ad ogni dovere adempiuto debba corrispondere un premio speciale. Noi abbiamo distinti due gradi nei professori: ordinari e straordinari quando lo straordinario dopo tre anni ha insegnato lo devolmente, diventa ordinario. Si suppone dunque che tutti quelli che sono ordinari siano buoni insegnanti; quindi debbono avere, come in tutti gli altri impieghi, la promozione regolare. Gli insegnanti poi, che hanno maggior ingegno o merito segnalati per altri rispetti, hanno aperte altre vie per progredire nella loro carriera: possono andare all'Università,

possono diventare capi degli istituti, ecc. ecc., anche se non potranno far parte del famoso Ispettorato. Dunque io non sarei del parere di allargare ancor più il numero delle promozioni straordinarie per merito. Io credo che l'Ufficio centrale, considerando le mie idee e quelle di cui si è fatto espositore il senatore Tommasini, si è tenuto nel giusto mezzo; e quindi, pur rinunciando alla mia tesi, che promozioni straordinarie non ci debbano essere, insisto vivamente perchè non ce ne siano di più di quelle che l'Ufficio centrale ha stabilito. Io confesso che sono contrario anche ai premi che si assegnano nelle scuole primarie e secondarie agli scolari; tanto più lo dovrei essere a queste promozioni che potranno dar luogo anche ad arbitrii. Tuttavia mi rassegno ad accettarle nella misura stabilita dall'Ufficio centrale; e voglia rassegnarvisi anche il senatore Tommasini.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io prego il senatore Tommasini di non insistere; e qui comincio a fare una parte antipatica, su cui dovrò tornare più volte. Ora è il senatore Tommasini, successivamente saranno altri senatori, ch'io sarò costretto a pregare di astenersi dal fare delle proposte, le quali allarghino ancora i termini della spesa. Io invoco proprio con tutto l'animo mio la cooperazione del Senato, per ottenere che questa legge possa, nel più breve tempo, essere approvata dall'altra Camera, e recare infine i benefici promessi agli insegnanti che da tanto tempo li attendono. Creda pure il Senato, che oramai il Governo ha fatto tutto ciò che coscienziosamente si poteva fare, tenuto conto delle conseguenze finanziarie rilevantissime, che questo disegno di legge avrà.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Io dissi già ieri che con queste disposizioni relative agli aumenti anticipati, o alle promozioni per merito, come meglio si vogliono chiamare, era già provveduto abbastanza a mio credere.

Pensiamo a quello che si fa nell'Università. Un professore diventa ordinario, ed allora cominciano i quinquenni che non può avere mai in anticipazione per merito; esso ogni 5 anni

ha il suo aumento di 500 lire, e arriva così a 8000 lire di stipendio dopo 30 anni. Il professore universitario poi, per regola generale, e per l'ultima legge sugli straordinari quasi come obbligo, deve fare almeno tre anni di straordinario prima di passare ordinario; per cui solo dopo 33 anni arriva al massimo dello stipendio.

I professori secondari invece, con le disposizioni della presente legge dopo 29 anni arriveranno al massimo dello stipendio se avranno avuto le promozioni per merito, e quindi mi pare che si sia fatto abbastanza per essi. Anche questa proposta è venuta così dalla Camera, e anzi il collega Cantoni nell'Ufficio centrale voleva sopprimerla.

Per tale concessione essi possono avere tre promozioni per merito, e siccome sono 4 quinquenni e due sessenni e non possono avere più di due promozioni per merito consecutive, potranno ottenere con questo mezzo anche due anni prima della scadenza il primo, il terzo e il quarto aumento; e così guadagneranno due anni ogni volta, in tutto 6 anni. Quattro quinquenni importano 20 anni e con i due sessenni successivi si giunge a 32 anni e coi 3 anni di straordinario si fanno in tutto 35 anni; guadagnando 6 anni ottengono il massimo dopo 29 anni, mentre un professore universitario entrato nelle Università come straordinario non può raggiungerlo che dopo 33 anni. Quindi prego il collega Tommasini di non insistere nella sua proposta e lasciare che l'articolo sia approvato come fu approvato dalla Camera, e come è proposto dall'Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole ministro.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Debbo dire l'impressione che ho avuto dalle argomentazioni del senatore Cantoni. A me pare che si poteva partire dall'uno o dall'altro criterio, riconoscere che era utile procedere solo per criterio d'anzianità; ma, ammessa la promozione per merito, mi pareva che si dovesse far luogo a riconoscerlo, ed accertarlo nelle forme migliori, perchè di questo non si potesse mai discutere il valore, od evitare la discussione, e quando il merito fosse chiaro e patente alla Giunta superiore per gli insegnamenti medi, non si dovrebbe impedire la via di essere riconosciuto. Il senatore

Cantoni ha anche accennato alla possibilità che un buon insegnante medio abbia aperto la via per la Università. Io invece desidererei che un buon insegnante delle scuole medio non pensasse mai di passare all'Università, perchè vi è una grande differenza fra i due insegnamenti. Un buon insegnante delle scuole medie è desiderabile che non vagheggi mai di uscire da quello insegnamento a cui si sente chiamato. Ricordo un fatto che non mi è mai potuto uscire dalla memoria, e cioè che senza il professor Henzen, a tutti noto, il Bormann che ha tanto cooperato alla pubblicazione del *corpus inscriptionum latinarum* sarebbe sempre rimasto nel liceo dove insegnava benissimo, perchè sentiva che in quello nulla mancava a lui nè per opportunità di studi nè per condizioni di vita sufficiente, nè per quella rispettabilità che si consegue lavorando a vantaggio della scuola, e non avrebbe mai pensato che, entrando all'Università, avrebbe conseguito una rispettabilità maggiore. Ed a me pare che questa sia una meta che in Italia si debba desiderare di raggiungere, vale a dire che l'insegnamento secondario possa parere fine a sè stesso, vivere con soddisfazione dentro ai suoi limiti; sì che non si abbiano professori che gettino gli occhi fuori della propria scuola, e parlino di filologia comparata nelle scuole medie. Per altro, attesa la preghiera del ministro, attese le considerazioni fatte dall'Ufficio centrale, per non ritardare e per non inceppare il progresso di questa discussione e l'approvazione della legge, che è desiderio di tutti, io non insisto nel mio emendamento; ma rimango fedele all'ordine di considerazioni che ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. L'emendamento essendo stato ritirato pongo ai voti l'articolo 7 nel testo che ho letto.

Coloro che intendono approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Nelle scuole di primo grado l'obbligo dell'orario di insegnamento sarà, per ciascun insegnante, contenuto fra un minimo di 15 ore e un massimo di 18. Nelle scuole di secondo grado il limite minimo sarà di 13 ore e il massimo di 15.

Per gli insegnanti che hanno cura di gabinetto o di laboratorio e per quelli che hanno correzione obbligatoria di temi scritti, i limiti di orario saranno diminuiti di un'ora.

Ciascun insegnante sarà tenuto a prestare l'opera sua pel numero di ore richiesto dal programma del suo insegnamento, ma se questo numero supererà il massimo delle ore stabilito per l'istituto al quale appartiene, per le ore d'insegnamento in più del detto massimo sarà compensato in conformità del primo comma dell'art. 10. Quando poi il numero delle ore richieste dal programma della materia da lui insegnata raggiunga almeno il limite minimo stabilito per ciascun grado di istituti, le ore di insegnamento in più di quelle richieste dal programma, che eventualmente gli fossero affidate in classi aggiunte o per altri incarichi, saranno compensate in conformità del primo comma dell'art. 10.

Quando un insegnante insegni contemporaneamente per ragioni di organico, in istituti di 1° e di 2° grado, egli è tenuto all'obbligo d'orario fissato per gli istituti di 1° grado se appartiene al 1° ordine di ruoli, e a quello fissato per gli istituti di 2° grado se appartiene al 2° ordine di ruoli.

Gli insegnanti che appartengono al terzo ordine di ruoli, sono tenuti all'obbligo d'orario stabilito dalla tabella E; e per le ore in più d'insegnamento che venissero loro affidate per classi aggiunte o per altri incarichi saranno compensati in conformità del primo comma dell'art. 10.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Ho chiesto la parola per una semplice correzione di forma; in principio dell'art. 8 dove si dice: «L'obbligo dell'orario dell'insegnamento sarà» ecc. dovrà dirsi «l'obbligo dell'orario settimanale d'insegnamento» ecc.

PRESIDENTE. Sta bene sarà fatta questa correzione.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Veronese.

VERONESE. Dopo le considerazioni svolte nella discussione generale, e dopo la risposta dell'onor. ministro, io rinuncio a svolgere le

mie considerazioni, tanto più che questo è l'articolo fondamentale della legge.

Certo, che qui si è voluto fare la perequazione dell'orario e non già la perquazione del lavoro, perchè non è paragonabile, per esempio, l'orario del disegno con l'orario della matematica, della fisica e della lettere; ma credo che mentre nella legge si stabilisce la perequazione dell'orario, nella pratica questa perequazione non si potrà ottenere, e potrà dar luogo ad abusi, come avviene di tutte leggi che non siano in parte praticamente applicabili. Ad ogni modo, raccomando al signor ministro, di provvedere nella compilazione del regolamento perchè ci sia più una perequazione di lavoro, che una perequazione di orario. Non avrei altre considerazioni a fare, se non che al secondo comma si è creduto di fare un'equa distribuzione del lavoro, diminuendo di un'ora alla settimana l'orario agli insegnanti che hanno cura di gabinetto o di laboratorio e a quelli che hanno correzione obbligatoria di temi scritti. Questa illusoria concessione è davvero poco dignitosa, in quanto che a questi insegnanti di lettere, che hanno i compiti scritti da correggere e lavorano moltissimo a casa, e a quelli degli insegnamenti sperimentali, che dedicano molte ore della settimana alle cure del gabinetto, si fa una concessione così misera nell'orario settimanale che pare una canzonatura.

BOSELLI, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma ne facciamo un'altra di concessione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Villari.

VILLARI. Io sono convinto che sia un errore l'aver fondato questa legge sulla questione dell'orario.

Dobbiamo stare coll'orologio in mano, e dare ai professori dieci lire per tante ore settimanali di lezione! Ma non c'è rimedio, perchè la legge è fondata tutta su questo concetto dell'orario. Ma una volta che si è adottato questo principio, bisogna almeno che la distribuzione, che l'applicazione della legge sia fatta per tutti colla stessa norma.

Nel secondo comma dell'art. 8 l'Ufficio centrale aveva proposto una diminuzione d'orario per quei professori i quali avevano cura dei gabinetti, e parve che ciò non fosse logico, perchè c'erano i professori di lettere i quali

avevano l'obbligo di correggere i temi, correzione che prende un tempo anche maggiore.

Avvertito di ciò, l'Ufficio centrale ha accettato l'osservazione ed ha proposto cioè che la diminuzione si faccia non solamente per quelli che hanno cura dei gabinetti, ma anche per quelli che hanno l'obbligo di correggere i temi. Però, se non m'inganno, visto che il minimo dell'orario è di 13 ore, che il programma per l'insegnamento dell'italiano porta appunto l'obbligo di 13 ore, restano esclusi dal beneficio concesso dall'articolo i professori di lettere italiane, per i quali è bene notare che l'obbligo della correzione dei temi è più grave ancora di tutti gli altri.

I professori di greco e di latino debbono correggere 40 o 50 traduzioni dello stesso brano di un autore e quindi possono, corretti i primi temi, procedere rapidamente nell'esaminare gli altri. I professori d'italiano invece avranno 40 o 50 componimenti d'italiano, uno diverso dall'altro.

Ora, se io non mi inganno, nel fare questo calcolo domando: una volta che voi avete adottato una norma, per qual ragione non l'applicate anche ai professori d'italiano? Se è stata dimenticanza, io chiedo che si ripari all'errore, se invece c'è stata ragione per così fare domando che l'Ufficio dica qual'è la ragione, perchè non paia che, volendo procedere all'applicazione del criterio stabilito, si siano avuti due pesi e due misure.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DINI, *relatore*. Non è una dimenticanza perchè l'Ufficio centrale d'accordo con l'onorevole ministro ha inteso di provvedere a tutti quanti compresi gli insegnanti d'italiano del liceo e delle altre scuole. Però pel modo con cui l'articolo è scritto, è un fatto, che è in corso un equivoco; anzi ritengo che proprio verrebbero esclusi.

Per questa considerazione, l'Ufficio centrale già ha fatto i suoi studi insieme col ministro per poter rimediare all'inconveniente.

L'Ufficio centrale sempre d'accordo coll'onorevole ministro è venuto ora nell'intendimento di proporre al Senato che questo secondo comma sia soppresso, ed invece sia aggiunto un comma all'articolo seguente, là dove si parla dei vari compensi che si danno, per stabilire che agli

insegnanti d'italiano delle varie scuole, e così a quelli di latino e greco, di matematica e pedagogia negli istituti di primo e secondo grado sia accordato un compenso corrispondente ad un'ora d'insegnamento retribuito, come è stabilito nella tabella E, e lo stesso si faccia per gli insegnanti di fisica, chimica, scienze naturali, ragioneria e computisteria negli istituti di secondo grado.

Questo porterà un certo aumento di spesa; una parte della spesa che portava solo in potenza il comma che avevano proposto si tradurrà in spesa reale effettiva ed immediata; ma insomma, se si vuole andare nel concetto di compensare i compiti, o si compensano a tutti o non si compensano a nessuno.

Diventa una questione di giustizia; o si cancella tutto il comma e non si fa nulla per nessuno, come accennava il senatore Veronese, o si trattano tutti equamente.

È per questo che l'onorevole ministro, nei colloqui che ha avuto coll'Ufficio centrale ieri sera e stamane, ha concordato l'emendamento del quale do lettura che dovrebbe esser messo nell'art. 10 dopo il comma 3. Questo emendamento è il seguente:

« Agli insegnanti compresi nella tabella Z (la chiamiamo così per ora) sarà assegnato, come compenso per la correzione dei temi scritti e per la cura dei gabinetti una speciale retribuzione annua nella misura stabilita al n. 1 della tabella B nell'ordine di ruolo al quale appartengono » e la tabella Z che si voterà in fondo è questa « italiano, latino, matematica, pedagogia negli istituti di primo e secondo grado, e poi fisica, chimica, scienze naturali e ragioneria e computisteria negli istituti di secondo grado, vale a dire nei licei, istituti tecnici, scuole normali ».

VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VILLARI. Io ringrazio l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale delle spiegazioni fornitemi.

PRESIDENTE. Allora si sopprime il secondo comma. . .

DINI, *relatore*. Si voterà poi all'art. 10 se così crede il Senato, e allora potremo votare quest'aggiunta con riserva della tabella, e poi nel coordinamento si metterà in altro posto.

PRESIDENTE. Quando si arriverà all'art. 10 allora ne riparleremo.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-1906 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1906

Nessun altro domandando la parola sull'art. 8 resta inteso che dove si dice: « nelle scuole di primo grado l'obbligo dell'orario di insegnamento sarà » si dica: « l'obbligo dell'orario settimanale di insegnamento sarà ».

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Invece di parlare di obbligo settimanale, mi pare che si potrebbe dire un minimo di 15 ore e un massimo di 18 per settimana.

MORANDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Noi abbiamo appunto proposto di dire: orario settimanale, non obbligo settimanale...

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Dopo di ciò, pongo ai voti l'art. 8 senza il secondo comma, che l'Ufficio centrale vuol soppresso in questo articolo, salvo opportuna aggiunta di un altro comma all'art. 10. Chi intende di approvarlo favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 9, che è così concepito:

Art. 9.

Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il limite minimo stabilito dal precedente articolo, l'insegnante sarà obbligato, dove è possibile, a completarlo, fino al detto limite, senza speciale retribuzione, in classi aggiunte, o in altri istituti nel modo indicato dall'articolo 21. Esso però avrà diritto a una retribuzione per la eventuale eccedenza d'orario sul detto limite minimo che fosse richiesta per mantenere la necessaria unità del programma d'insegnamento in una medesima classe; ma non potrà esimersi dall'obbligo di tale eccedenza.

Il limite minimo di orario è diminuito di due ore settimanali di lezione, quando l'insegnamento venga impartito in due istituti.

Per l'applicazione del precedente comma, il liceo e l'annesso ginnasio, la scuola normale e l'annessa scuola complementare costituiscono un solo istituto.

A questo articolo sono stati presentati due

emendamenti, uno dell'onorevole Siacci, che è così concepito:

Sostituire al primo comma dell'articolo 9 il seguente:

Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il limite minimo stabilito dal precedente articolo; l'insegnante o *rilascerà sul suo stipendio anno per anno una parte corrispondente, secondo la tabella B, alle ore che mancano a raggiungere il limite minimo, o sarà obbligato, dov'è possibile, a completare l'orario suo al detto limite senza speciale retribuzione, in classi aggiunte, o in altri istituti, nel modo indicato dall'articolo 21. Esso però avrà diritto, in questo caso, a una retribuzione, ecc.*

L'altro emendamento è stato presentato dall'onor. Cantoni, il quale mantenendo l'articolo come è, propone di aggiungere soltanto al secondo comma, là dove dice: *quando l'insegnamento venga impartito in due istituti, la seguente frase: e anche quando l'insegnante debba compiere il suo orario minimo coll'insegnamento di una materia diversa dalla propria cattedra.*

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Per abbreviare la discussione di quest'articolo, dichiaro di accettare l'aggiunta proposta dal senatore Cantoni. Pregherei però vivamente l'onorevole Siacci di non insistere nella sua proposta.

Egli in definitiva vorrebbe aggiungere questa disposizione: invece d'imporre all'insegnante l'obbligo di completare l'orario, gli vorrebbe lasciare questa scelta: o compiere quest'obbligo o rilasciare sul suo stipendio, anno per anno, una porzione corrispondente al numero delle ore che al suo corso difetterebbero per raggiungere il limite massimo di orario.

Ora il senatore Siacci deve considerare, che non tutti maneggiano i numeri con tanta agilità, come egli li maneggia; e soprattutto poi, che se noi volessimo ammettere quest'altra nuova forma di contabilità personale, questa specie di raffronto contabile tra il professore che non fa tutte le ore prescritte e che subisce

di conseguenza una ritenuta sul suo stipendio annuo, e quello invece che tutto ciò non fa, andremmo incontro ad altri ritardi, ad altre complicazioni, ad altre querele da parte degli insegnanti. E ciò senza contare che il sistema verrebbe viziato, essendo assurdo che si ammetta che un insegnante abbia l'obbligo effettivo di insegnare, ed un altro invece possa, rilasciando una porzione del suo stipendio, sottrarsi a quest'obbligo.

Prego quindi l'onorevole Siacci di non insistere nel suo emendamento; e confido che, come già fecero altri senatori, egli pure vorrà ritirarlo.

SIACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SIACCI. Io mi permetto di prendere la parola, non ostante la preghiera del ministro, per dimostrare che la mia proposta di modificazione non ha tutti quei difetti che il ministro vi ha trovato, anzi mi lusingo che il ministro e l'Ufficio centrale dopo avermi udito, faranno meno aspra accoglienza al mio emendamento, poichè dimostrerò che non lede la finanza...

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. No, non lede la finanza.

SIACCI. ...e non lede i principii di equità, giova alla scuola, giova agli insegnanti e rispetta i diritti acquisiti.

Il mio emendamento, come il ministro stesso ha ben spiegato, dice che quando il programma di una data materia non raggiunge quel minimo di ore che è stabilito dalla legge, l'insegnante possa; quando non voglia sottostare all'obbligo d'insegnare in classi aggiunte od in qualche istituto diverso (che potrebbe anche essere un ginnasio od una scuola tecnica, mentre egli è professore di liceo) possa rinunciare ad una parte del suo stipendio con la quale si potrà pagare un altro professore che come lui, e forse meglio di lui, perchè di spontanea volontà, potrebbe impartire quell'insegnamento.

Questo è in breve il mio emendamento. Ho detto che in esso si rispettano i diritti acquisiti. Supponiamo una cosa impossibile, supponiamo che un ministro abbia idea di proporre un aumento di stipendio ai professori universitari...

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. E ci sarebbe il modo di farlo.

SIACCI. ...ma la legge imponesse loro pro-

grammi prestabiliti ed un massimo ed un minimo di ore d'insegnamento. Supponiamo una materia che non arrivi al limite minimo stabilito (nella mia Facoltà per esempio potrebbe essere la statica grafica, che è un insegnamento che non richiede grande sviluppo, almeno per la professione d'ingegnere); ora io domando se si potrebbe dire a questo professore: voi non insegnate quanto insegnano gli altri, perciò dovete compiere le vostre ore all'istituto tecnico o al liceo.

Basta l'enunciato di questa proposta per farla cadere, poichè tutti comprendono che un professore di Università si rifiuterebbe; e certo con diritto, d'insegnare in una scuola inferiore.

Nè si dica che il caso è diverso, perchè l'Università non è il liceo; sicuro, risponderò io, ma neanche il liceo deve confondersi con la scuola tecnica o col ginnasio, superiore o inferiore che sia. Il caso è lo stesso: come non si può obbligare un professore universitario ad insegnare in un liceo, così non si può obbligare un professore di liceo ad insegnare in una scuola ginnasiale o in una scuola tecnica.

Si commetterebbe un'ingiustizia, poichè quando questo professore è entrato a insegnare nelle scuole medie, vi è entrato con certi diritti e sotto una certa legge, la quale legge imponeva di fare un certo numero di ore in un liceo. Ora se a questo uomo voi venite a dire: noi vi aumentiamo lo stipendio ma vogliamo che insegnate in altre scuole, esso ha diritto di rispondervi: rinuncio all'aumento ma lasciatemi fare ciò che ho fatto fino ad ora senza sobbarcarmi ad un lavoro maggiore dell'attuale.

Tutto questo mi pare chiaro ed onesto.

Forse ho parlato a torto di diritti acquisiti, perchè quando si tratta di una legge nuova il diritto acquisito, a rigore, non ha luogo. La legge nuova so che può fare *de albo nigrum* e *de nigro album*. Però vi ha anche pei legislatori un limite di equità che non deve essere sorpassato senza una supremazia imperiosa necessità.

Ora qual'è questa necessità imperiosa che obbliga il professore ad andare ad insegnare in un altro istituto, anzi in un istituto inferiore? Necessità di finanza? No, perchè se esso rilascia una parte di stipendio, lo Stato potrà pagare un altro professore senza aggravio fi-

nanziario. Difficoltà di contabilità? Mi pare che il signor ministro abbia accennato a questa difficoltà. A me non pare che vi sia questa difficoltà, perchè colla stessa contabilità con cui ad un professore si calcola la retribuzione per le ore d'insegnamento in più, con la stessa contabilità si potrà conteggiare la ritenuta per le ore in meno.

Mi permetto poi di aggiungere che il mio emendamento, oltre a far salva la giustizia, porta dei vantaggi sia alla scuola, sia agli insegnanti.

Un giovane professore il quale si dà alla carriera dell'insegnamento secondario può anche avere nel suo cuore l'aspirazione di salire più in alto, ma per questo ha bisogno di studiare, e quindi di non sobbarcarsi a troppe ore di lavoro scolastico. Colla legge vigente, per esempio, un professore liceale di matematiche ha undici ore settimanali di insegnamento e ciò gli permette di studiare per prepararsi a una carriera superiore. Ora, se venite a dire a questo insegnante di lasciare i suoi studi e di andare ad insegnare in un ginnasio od in una scuola aggiunta, sia pure con un aumento di stipendio, egli vi risponderà ringraziandovi, ma pregandovi di lasciarlo a' suoi studi. Vi sono al contrario altri professori carichi di famiglia, che accetterebbero ben volentieri il maggior lavoro, di cui gli altri non hanno bisogno.

Con la mia proposta adunque si giova all'una e all'altra classe d'insegnanti, e la scuola stessa ne avrebbe vantaggio, perchè il giovane professore porterà in essa il frutto de' suoi maggiori studi, mentre, obbligato a fare ciò che non desidera, adempirà il suo obbligo meno bene dell'altro.

Io prima di venir qui ho voluto consultare un presidente di liceo. Gli ho parlato del mio emendamento, e gli ho chiesto: « Proponendo questo emendamento, crede lei che si porti qualche complicazione nella contabilità? ». Egli vi ha pensato un momento e poi mi ha risposto: « No; si tratta di cambiare un segno più in un segno meno. Non si incontrerà alcuna difficoltà ». « Crede, ho ancora chiesto, che questo gioverà a qualcuno? ». « Certo, gioverà. Io qui nel mio liceo ho un professore d'italiano e un professore di matematica i quali hanno rifiutato d'insegnare in scuole ag-

giunte; il professore d'italiano anche senza l'emendamento potrà esimersi dalle classi aggiunte perchè il suo orario raggiunge il minimo e forse lo sorpassa, ma il professore di matematica d'ora in poi, colla nuova legge, sarà obbligato ad insegnare dove non desidera; e meno male se non fosse obbligato di scendere nel ginnasio; ma certamente vi dovrà scendere in virtù delle prescrizioni della tabella II ».

Queste ragioni dette molto poveramente, perchè io non sono un oratore, mi paiono tali da farmi sperare che il relatore dell'Ufficio centrale, il quale si è mostrato benevolo verso gli insegnanti nella prima relazione, voglia aiutare questa mia proposta, e spero anche, quantunque si sia espresso abbastanza chiaramente il ministro a proposito di tutte le innovazioni che si vorrebbero introdurre, spero che anche il ministro voglia accettare questo mio emendamento che mi pare giusto ed onesto.

ARCOLEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Rendo omaggio al senso squisito di libertà che informa la proposta del senatore Siacci, ma lo pregherei di volerla ritirare per ragioni di ordine giuridico e morale. Giuridico, perchè si riferisce allo stipendio ed al compito dell'insegnante che è indivisibile per il suo carattere amministrativo, e non può venire considerato come un emolumento che sia corrispettivo di una prestazione d'opera.

Tanto varrebbe allora che l'insegnamento, invece di essere un servizio pubblico, si potesse considerare come contratto. Altro è il caso d'impedimento che va poi sottoposto a ragioni di equità e di opportunità; ma queste non si codificano, le leggi non ne parlano.

SIACCI. Domando la parola.

ARCOLEO. I motivi di opportunità e di equità sono sempre valutati dall'amministrazione.

Se il professore non può si provvede a supplirlo; ma quando egli non vuole si ordina altrimenti, si muta il servizio pubblico in una specie di facoltà discrezionale che non gli è permessa.

Questa facoltà dividerebbe in due classi gli insegnanti: quelli che possono prescindere da parte dello stipendio e fanno insegnare da altri, ovvero per sentimento filantropico si prestano ad aiutare quei tali che si trovano in bisogno come ha detto il senatore Siacci.

Vi ha poi una ragione di ordine morale, perchè non è bene che dinanzi alla scuola si menomi il sentimento di gerarchia. L'insegnante, se pure ha il diritto di poter liberamente esercitare il suo compito, in quanto riguarda il modo dello sviluppo dell'insegnamento, non deve avere la facoltà discrezionale nel senso di esimersi dall'obbligo ed addossarlo ad altri.

Quindi, ripeto, che per il carattere dello stipendio, e per l'obbligo di servizio pubblico, come anche per il senso gerarchico che deve informare l'insegnamento, sono d'opinione contraria, e pregherei il senatore Siacci di ritirare la sua proposta.

SIACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIACCI. Mi aspettavo che l'onorevole Arcoleo avesse risposto a tutti gli argomenti che io ho addotto, e specialmente al primo che riguarda la possibilità di una legge, la quale obblighi il professore di Università di andare ad insegnare in un liceo; ma egli invece si è attenuto ad un altro argomento d'indole giuridica che io veramente, digiuno come sono di studi studii, non ho afferrato bene.

Egli ha detto, mi pare, che allo stipendio non si può rinunciare per pagare una persona che ci supplisca. Io questo rispondo che non si tratta di pagare una persona che ci supplisca, ma si tratta di pagare una differenza che passa tra le ore dell'insegnamento effettivo e il *minimum* di ore a cui la nuova legge obbliga in generale un insegnante.

Disse il senatore Arcoleo che nella nostra legislazione non si troverebbe un esempio consimile. Ebbene, io credo di poter citare la legge Casati, la quale prevede il caso che un professore debba chiedere un supplente alla sua cattedra, ed in questo caso, quando certe altre circostanze non si verificano, deve del suo pagare questo supplente. Dunque, questo mi parrebbe un caso analogo a quello di cui si tratta: dico analogo ma non identico, giacchè ho detto che il professore non dovrebbe essere considerato come pagante di un supplente, ma come una persona a cui si ritiene una parte del suo stipendio per colmare le due, tre o quattro ore di deficienza al di sotto del *minimum*.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole Siacci, con qualche lieve diversità. Non mi pare che le ragioni, gravi certamente, addotte in contrario dal senatore Arcoleo, possano essere sufficienti per respingere la proposta Siacci.

Certo è deplorabile che i professori delle scuole secondarie vengano ad essere pagati tanto all'ora; ma il far la critica della proposta Siacci da questo punto di vista non regge, quando consideriamo che questo emendamento verrebbe a far parte di una legge, che è fondata unicamente sopra questo concetto.

Dico che il sistema è deplorabile, perchè, fra le altre cose strane, anche volendo remunerare le ore che l'insegnante impiega nell'adempimento del proprio ufficio, in questa legge non si tiene conto affatto delle ore più feconde e fruttuose e più necessarie, ossia delle ore di preparazione dell'insegnante. Esse non sono controllabili e per conseguenza sono trascurate; ma questo è appunto uno dei gravissimi difetti del sistema generale della legge.

Ora, però non si tratta di riformare la legge per questa parte fondamentale, ma di vedere se la proposta Siacci possa essere accettata, dato il sistema generale della legge: ed a me pare che possa essere ottimamente accettata. Non si tratta già di insegnanti, i quali vogliono sottrarsi ad una parte del loro obbligo normale, come supponeva uno degli argomenti addotti in contrario dal collega Arcoleo. La nostra ipotesi si riferisce all'insegnante, il quale, adempiendo completamente al suo obbligo normale, non abbia raggiunto il *minimum* prefisso da questa legge all'orario settimanale: allora che cosa fa la legge? Gli impone di assumere un ufficio supplementare, o insegnando in classi aggiunte o insegnando in istituti di categoria diversa. Questi obblighi supplementari sono quelli ai quali il collega Siacci vorrebbe ammettere che l'insegnante si sottraesse volontariamente, rinunciando a una parte dell'aumento di stipendio.

Ora, di fronte a questa proposta, a me pare che convenga tener distinto l'insegnante che attualmente si trova in carriera, da quello che vi entrerà in futuro; per me vorrei dare la facoltà contenuta nell'emendamento Siacci anche a questa seconda categoria di insegnanti;

ma sostengo che certamente si debba dare almeno alla prima, ossia a coloro che già si trovano nell'insegnamento.

Questa legge è fatta per migliorare la condizione degli insegnanti: su questo punto non c'è dubbio: ma applicando a tutti gl'insegnanti, i quali sono oggi in cattedra, il limite minimo, e obbligandoli a dare insegnamento anche fuori della scuola da essi tenuta, noi verremmo in più di un caso a recar loro un danno. Questi insegnanti, certamente, hanno finora potuto provvedere all'aumento della loro finanza domestica, mediante altri uffizi; potranno avere impegnate quelle ore, che oggi si esigerebbero da essi in scuole di natura diversa.

Ora perchè volete sovvertire una economia domestica, che si è stabilita quando la legge largamente lo permetteva? Perchè dovete recar danno a questi egregi insegnanti, col pretesto di migliorarlo la loro condizione? Non intendo quale sia la grave difficoltà, che si oppone all'accettazione di quest'emendamento. In quanto all'orario, non si tratta di spezzare alcun orario, si tratta di non fare aggiunte artificiali all'orario esistente. Se quest'insegnanti rinunziano ad una parte del loro stipendio, con quella parte si potrà remunerare quell'altra persona che presterà il servizio supplementare.

In quanto ai futuri insegnanti, non milita a favor loro l'argomento del rispetto alla posizione acquistata e per conseguenza si potrebbe più facilmente ammettere per essi l'obbligo di prestare il minimo delle ore ricevendo in corrispettivo l'intero stipendio stabilito dalla legge. Ma poichè io non vedo un gran danno ad ammettere anche a loro favore il trattamento, che porterebbe l'emendamento Siacci, desidererei che si accettasse anche per essi. Perchè mi pare che uno degl'interessi degl'insegnanti, che noi dobbiamo tutelare, è quello della libertà massima di operare, quando hanno compiuto l'obbligo loro. Ma perchè dobbiamo dire a quest'insegnanti: io vi concedo 300 lire di più, ma vi aumento 4 ore alla settimana; quando essi preferirebbero che queste 4 ore fossero loro lasciate libere per continuare il loro studio? Notate che l'uso degli strumenti di studio, e soprattutto l'uso delle biblioteche, è limitato da orari che non permettono agl'insegnanti di giovare in ore diverse da quelle, in cui le scuole sono aperte. Gl'insegnanti si trovano per que-

sta parte in pessime condizioni; perchè, quando sono in iscuola, non possono frequentare le biblioteche, e quando le scuole sono chiuse, son chiuse anche le biblioteche. Perchè dunque dovete impedire a questi giovani di rinunciare a una parte del loro emolumento, rinunciando a qualche ora di scuola senza recar danno all'insegnamento?

Io credo pertanto che l'emendamento dell'onorevole Siacci dovrebbe accettarsi in tutta la sua ampiezza, almeno per quelli che già si trovano in cattedra.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*.

A me duole di dover rispondere al senatore Scialoja, che non posso proprio entrare nel suo ordine d'idee. Questa legge è stata fatta, guardando a tutti indistintamente i professori: ora noi legislatori non possiamo considerare, se vi è un professore meglio fornito di mezzi il quale può permettersi il lusso di andare a studiare in biblioteca, ed un altro accanto a lui, carico di famiglia, che deve sobbarcarsi invece all'onere di quelle classi aggiunte. Quindi, anche nell'ordine morale, a parer mio, una simile disposizione creerebbe una disparità di condizione così cruda ed appariscente tra i vari professori, che non conferirebbe certo al comune prestigio della classe degl'insegnanti. Il senatore Scialoja dice: ma perchè volete, applicando ai più una legge di vantaggio, creare per alcuni un danno, impedendo loro di attendere a quegli altri impegni, che essi potessero avere? Ora, anche qui, a me sembra che noi ci andiamo impacciando e indugiando fra le minuzie di casi troppo speciali, perdendo di vista quella generale linea direttiva, che il legislatore deve avere sempre innanzi agli occhi. Del resto questi insegnanti, di cui il senatore Scialoja si occupa, dovrebbero per naturale conseguenza rinunciare anche a tutti i benefici, che questa legge offre alla loro classe.

Ora, buono o cattivo sia il sistema, su cui questa legge è imperniata, noi dobbiamo accoglierlo, dirò così, in blocco, nella sua totalità, senza romperne la serrata e strettamente congegnata compagine. Il fare altrimenti non varrebbe che a portarne fino alla esagerazione i difetti, poichè renderebbe la questione del-

l'insegnamento sempre più una questione puramente contabile di ore di lezione e di retribuzioni particolari.

Il senatore Scialoja ha avvertito benissimo: qui non si tratta delle ore, che si fanno in più, si tratta delle ore obbligatorie. E così si ricade nell'argomentazione del senatore Arcoleo: se si tratta delle ore obbligatorie allora è il servizio pubblico, corrispondente allo stretto dovere del professore, quello che è in gioco; e in fatto di servizi pubblici non si può assolutamente prescindere da quel particolar modo, che il legislatore abbia per essi stabilito. Sarebbe come se un impiegato della mia amministrazione venisse a dirmi: per tre mesi io vado in biblioteca a studiare e pagherò un altro impiegato, il quale si assumerà anche la mia parte di lavoro. Io prego il senatore Scialoja di non insistere nell'appoggiare l'emendamento del senatore Siacci; e ciò ancora per quelle gravi complicazioni contabili, di cui ho detto più sopra, e che si allargherebbero anche alla questione delle pensioni. Come sarà la pensione calcolata per questo professore, il quale paga un altro invece sua? E i quinquenni correranno o no a suo beneficio?

Consideri il senatore Scialoja che ci caccieremo in un intrico tale di interpretazioni complicate delle disposizioni di legge e degli atti amministrativi, che proprio ce ne dobbiamo guardare. Noi ci siamo studiati di assicurare a tutti gli insegnanti una condizione di cose, che costituisce un vero vantaggio per tutti, quando si tenga conto della loro comune e più generale condizione, e si astragga da quelle troppo particolari, personali e quasi anormali condizioni, in cui alcuni di essi si possano trovare.

Per ciò rinnovo la mia preghiera ai due senatori di non insistere nella loro proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Rinuncio a parlare perchè non saprei dir meglio dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Siacci insiste nel suo emendamento?

SIACCI. Vi insisto, e giacchè ho la parola vorrei rispondere qualche cosa all'onorevole ministro riguardo all'argomento delle pensioni. Il ministro doveva essere ben a corto d'argomenti se è andato proprio a cercar questo delle pensioni. Ma allora io posso domandare al mi-

nistro: E la pensione si calcolerà per le retribuzioni in più che si danno a coloro che fanno l'insegnamento delle classi aggiunte? Come la retribuzione in più per le pensioni non è considerata, così non lo sarà la parte pagata in meno sullo stipendio. Io insisto dunque nel mio emendamento e sono lieto ch'esso abbia avuto un difensore nel mio egregio, amico senatore Scialoja. Le sue ragioni spero che abbiano persuaso il Senato più di quelle che ho detto io, e molto più di quelle a cui ha accennato l'onorevole ministro.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Anch'io volevo far preghiera al senatore Siacci di non insistere, nel suo emendamento per le considerazioni che sono state ampiamente svolte dall'onorevole ministro, in ogni caso debbo dichiarare che l'Ufficio centrale non crede di poterlo accettare.

PRESIDENTE. Il senatore Siacci vede che il suo emendamento non è accettato nè dall'Ufficio centrale, nè dal ministro. Tuttavia poichè egli vi ha insistito io lo porrò ai voti. Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato).

A questo articolo vi è anche un emendamento del collega senatore Cantoni, secondo il quale al penultimo comma dove è detto: «...quando l'insegnamento venga impartito in due istituti» si dovrebbe aggiungere dopo la parola «Istituti» e «anche quando l'insegnante debba compiere il suo orario minimo con l'insegnante di una materia diversa dalla propria cattedra». Non per essere pedante, ma credo che si debba dire «diversa da quella della propria cattedra».

CANTONI. È giusto, e anzi il relatore mi consigliava un'altra modificazione, di dire cioè «o quando» invece di, «e anche quando».

PRESIDENTE. Questo emendamento è accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti; chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti il complesso dell'art. 9 così modificato. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

Per gli insegnanti di ruolo ogni ora settimanale di lezione, impartita oltre i limiti stabiliti,

sia per ragioni d'orario, sia in classi aggiunte, o per altri incarichi di discipline per le quali esistono cattedre di ruolo, sarà retribuita nella misura indicata dalla tabella B.

Se in un corso completo, ordinario o aggiunto, le discipline per le quali esistono cattedre di ruolo vengono eventualmente affidate, a titolo di supplenza, a insegnanti non appartenenti al personale di ruolo, tali supplenti saranno retribuiti, per i mesi d'insegnamento e di esami, con altrettante quote mensili corrispondenti a quelle dello stipendio di straordinario del rispettivo ruolo.

I compensi per ogni ora settimanale di lezione per gli insegnanti di discipline speciali per le quali siano ammessi incarichi dalla presente legge o non esistano cattedre di ruolo, e per i supplenti ai quali siano affidati corsi incompleti in classi ordinarie od aggiunte, sono fissate dalla tabella B.

Qui l'Ufficio centrale avrebbe aggiunto questo inciso: « Agli insegnanti compresi nella tabella Z sarà assegnato per la correzione dei temi scritti e per la cura dei gabinetti una speciale retribuzione annua nella misura stabilita al numero 1 della tabella B nell'ordine di ruolo al quale appartengono ».

E poi l'articolo seguita:

Le ore d'insegnamento che potrà avere un insegnante non dovranno in nessun caso essere più di 28, salvo disposizioni speciali del regolamento per corsi o classi che non abbiano carattere di stabilità.

« Il Ministero avrà facoltà di provvedere al pagamento delle retribuzioni e compensi stabiliti nel presente articolo con fondi a disposizione dei RR. Prefetti giusta le norme in proposito del regolamento di contabilità generale dello Stato, e secondo le altre speciali che saranno stabilite nel regolamento.

Pongo ai voti quest'articolo con l'aggiunta proposta dell'Ufficio centrale. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Il numero degli insegnanti straordinari ed ordinari sarà complessivamente stabilito di anno in anno con la legge del bilancio (ferme

restando le norme contenute negli art. 3 e 6), in base:

1° al numero delle classi e corsi ordinari;

2° al numero delle classi e corsi completi aggiunti, che hanno carattere di stabilità nel medesimo istituto, perchè ivi esistenti da un triennio;

3° a quel numero di altre classi e corsi completi aggiunti che i dati statistici dell'ultimo biennio facciano ritenere costante nel suo complesso, pur variando le sedi.

Agli ulteriori bisogni che eventualmente si manifestassero, si provvederà sino alla nuova legge di bilancio con supplenze retribuite a norma del secondo comma dell'art. 10.

Il Regolamento stabilirà le norme e le condizioni per la istituzione e il mantenimento di classi aggiunte, e per la determinazione dell'organico di ciascun istituto, e anche per la istituzione in alcuni istituti di classi di tirocinio per i giovani che vogliono dedicarsi all'insegnamento.

(Approvato).

CAPITOLI D'ISTITUTO.

Art. 12.

I capi d'istituto si distinguono in incaricati ed effettivi.

(Approvato).

Art. 13.

I capi d'istituto incaricati saranno nominati dal ministro, il quale li sceglierà nell'elenco che ogni biennio in base alle ispezioni e alle proposte delle autorità scolastiche sarà formato dalla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'insegnamento medio fra gli insegnanti ordinari appartenenti ai rispettivi ruoli del primo e del secondo ordine, e aventi almeno 13 anni di servizio.

(Approvato).

Art. 14.

I capi d'istituto incaricati continuano il loro insegnamento e la loro carriera come insegnanti e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella D.

(Approvato).

Art. 15.

L'incarico di capo d'istituto dura per cinque anni ed ha carattere di esperimento; durante questo periodo l'incarico potrà essere revocato se l'esperimento sia sfavorevole.

Trascorso il quinquennio, in seguito a ispezioni favorevoli, il capo d'istituto incaricato è nominato effettivo con decreto Reale.

(Approvato).

Avverto che all'art. 16 vi è una sostituzione al comma 2, proposta dall'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro. L'art. 16 è perciò formulato così:

Art. 16.

I capi d'istituto nominati effettivi cessano d'appartenere al rispettivo ruolo di insegnanti e il loro stipendio aumenta di L. 1000 se appartenenti al secondo ordine e di L. 750 se appartenenti al primo ordine di ruoli.

Essi avranno sempre l'obbligo di insegnamento limitato però al numero di ore richiesto dal programma della materia che insegnano e con le condizioni stabilite dagli articoli 8 e 10. Ma qualora da un triennio, la popolazione scolastica dell'istituto sia superiore ai 300 alunni comprese le scuole normali, e quelle del giardino d'infanzia, i capi di istituto potranno essere, in tutto o in parte dispensati dall'insegnamento secondo quanto sarà stabilito dal regolamento.

Ad ogni quinquennio, a datare dall'ultimo aumento di stipendio ottenuto come insegnanti, hanno diritto ad un aumento di L. 500, sino a raggiungere i limiti indicati nella tabella D.

I capi d'istituto con insegnamento non possono averlo che nell'istituto al quale appartengono.

Pongo ai voti l'art. 16 nel testo che ho letto. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

I capi d'istituto con insegnamento, siano incaricati od effettivi, potranno avere insegnamento anche in classi aggiunte, quando però queste non possano essere assunte da altro insegnante dell'istituto.

A questo articolo si propone dall'Ufficio centrale la soppressione delle parole « con insegnamento ».

Non facendosi osservazioni, pongo ai voti l'art. 17 così modificato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Non è dovuto compenso speciale ai capi di istituto per la direzione delle classi aggiunte.

È abrogato l'articolo 4 della legge 12 luglio 1900, n. 259.

(Approvato).

PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO.

Art. 19.

I licei-ginnasi e le scuole normali, che da un triennio almeno abbiano una popolazione scolastica media non inferiore a 400 alunni, avranno un segretario dell'ufficio di Direzione.

Qualora in un successivo periodo quinquennale la popolazione scolastica di uno di detti istituti a cui sia stato assegnato un segretario risulti, almeno di un quinto, inferiore alla media stabilita, vi sarà soppresso il posto di segretario.

In quelli degli altri istituti, nei quali anche le spese del personale non insegnante sono a carico dello Stato, quando la popolazione scolastica stabile non sia inferiore ai 150 alunni, il capo dell'istituto potrà essere autorizzato dal Ministero ad affidare le funzioni di segretario a persona di sua fiducia cui verrà assegnata una retribuzione, al pagamento della quale potrà anche essere provveduto colle norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10 per i compensi per le classi aggiunte.

Questa retribuzione verrà stabilita volta per volta dal Ministero secondo l'importanza dell'istituto, e non potrà superare in un anno la somma di L. 600.

Il capo dell'istituto, nella scelta della persona da incaricarsi dell'ufficio di segretario, darà la preferenza a chi già presti tale servizio in modo lodevole, o a un insegnante dell'istituto stesso.

(Approvato).

Art. 20.

I segretari di cui al primo comma dell'articolo precedente avranno lo stipendio di L. 1300, e avranno diritto agli aumenti sessennali in conformità del R. decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Essi dovranno essere forniti di licenza del Liceo o dell'Istituto tecnico o della Scuola normale, ma avranno la preferenza gli abilitati all'insegnamento secondario secondo l'ordine di merito.

Però alla prima applicazione della presente legge avranno diritto alla preferenza nella nomina coloro che avranno prestato lodevole servizio in tale loro qualità da almeno un anno presso i regi licei o ginnari o la regia scuola normale anche se non forniti dei titoli richiesti dal comma precedente.

Quando per l'aumentata o diminuita popolazione scolastica dovrà aggiungersi o sopprimersi il posto di segretario in alcuno dei detti istituti, i posti saranno aggiunti o soppressi colla legge del bilancio.

(Approvato).

Art. 21.

Gli stipendi dei macchinisti, bidelli e inserienti-custodi dei licei-ginnasi sono determinati dalla tabella L.

A datare dalla loro nomina definitiva, i detti funzionari avranno diritto a due aumenti biennali consecutivi, ciascuno nella misura stabilita nella detta tabella; e successivamente avranno diritto agli aumenti sessennali a norma del regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3629.

Le norme per la loro assunzione in servizio provvisorio o definitivo saranno determinate dal Regolamento.

(Approvato).

PROPINE DI ESAME.

Art. 22.

Negli esami di ammissione alle varie classi degli istituti classici, tecnici e normali un terzo della tasse d'esame sarà ripartito in parti uguali fra i componenti la Commissione esaminatrice.

(Approvato).

Art. 23.

Negli esami di licenza dal liceo, dal ginnasio, dalla scuola normale, dalla scuola tecnica e dalla scuola complementare, spetterà a ciascun componente la Commissione esaminatrice, e per ciascun candidato, una propina nella misura fissata dalla tabella M.

Negli esami di licenza dagli istituti tecnici e nautici:

1° al presidente e a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, se insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà per ciascun candidato della rispettiva sezione una propina nella misura fissata dalla tabella medesima;

2° a ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice, ma non insegnanti nell'ultima classe del corso, spetterà la medesima propina, ma soltanto per quei candidati i quali dovranno sostenere l'esame nelle discipline impartite dai detti insegnanti.

(Approvato).

RIUNIONE DI INSEGNAMENTI.

Art. 24.

All'atto dell'applicazione della presente legge sarà conservato nella distribuzione degli insegnamenti lo stato attuale.

Successivamente (e di mano in mano che per effetto di vacanze di cattedre venga a diminuire il personale di ruolo, o in un singolo istituto vengano a mutare le condizioni del numero della popolazione scolastica o del personale insegnante che vi è addetto) colle norme che verranno stabilite nel regolamento gli insegnamenti saranno raggruppati e distribuiti secondo le indicazioni della tabella N.

In relazione alle esigenze derivanti da mutamenti di programmi e di orari o da diverso ordinamento delle scuole, la detta tabella potrà essere modificata per decreto Reale.

In ogni caso gli insegnanti saranno sempre sottoposti anche alle nuove disposizioni di leggi e di regolamenti.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Insegnanti.

Art. 25.

Per gli effetti della presente legge lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare (compresi quelli che hanno tale titolo *ad personam*) od effettivo (ordinario) di ruolo si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo come titolare o come effettivo.

2° dai sessenni in godimento al 31 dicembre 1905.

(Approvato).

Art. 26.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei titolari (compresi quelli *ad personam*) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sarà aumentato nella misura stabilita dalla tabella B.

Inoltre quelli fra gli stessi insegnanti che all'applicazione della presente legge contino almeno 30, 25, 20 e 15 anni di servizio di ruolo, avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai $\frac{5}{10}$, ai $\frac{4}{10}$, ai $\frac{3}{10}$ ed ai $\frac{2}{10}$ dell'aumento stabilito dal comma precedente.

Ma qualora lo stipendio dell'effettivo di ruolo aumentato nella misura anzidetta sia inferiore allo stipendio minimo stabilito per l'ordinario del ruolo corrispondente, esso si accrescerà fino a raggiungere questo stipendio minimo.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Prendo la parola soltanto per parlare intorno a piccole modificazioni di forma. Per mettere d'accordo il progetto con la tabella B, dove dice: « sarà aumentato nella misura stabilita della tabella B »; sarà meglio dire: « sarà accresciuto nella misura dell'aumento fisso stabilito dalla tabella B ».

PRESIDENTE. Allora il primo comma sarà modificato così: « All'applicazione della presente legge, lo stipendio dei titolari (compresi quelli *ad personam*) e degli effettivi di ruolo, calcolato come al precedente articolo, sarà accresciuto nella misura dell'aumento fisso stabilito dalla tabella B ».

Pongo ai voti l'art. 26 così modificato; chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1906 per effetto della presente legge, non tolgono agli insegnanti stessi il diritto alle quote dell'aumento sessennale concesso loro dall'articolo 215 della legge 13 novembre 1859, e corrispondenti al tempo di servizio decorso a tutto il 1905 dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante a misura che si matura il periodo sessennale decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1906, e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.

(Approvato).

Art. 28.

Nel caso di cumulo di cattedre, l'aumento, di cui all'art. 26 compete soltanto per quello degli stipendi che dà diritto alla quota maggiore; e ciò senza pregiudicare gli eventuali diritti al grado di ordinario per ciascuna delle cattedre.

Per l'insegnamento pel quale non vi sarà aumento di stipendio, l'obbligo di orario sarà quello richiesto dal programma dello stesso insegnamento, salvo il compenso di cui al terzo comma dell'art. 8, nel caso che l'orario richiesto dal programma superi il massimo di ore stabilito dal medesimo articolo.

(Approvato).

Art. 29.

Le attuali maestre giardiniere effettive si considerano come appartenenti al ruolo A (3° ordine). Esse conseguiranno il grado di ordinarie, collo stipendio dovuto agli insegnanti ordinari di detto ruolo che abbiano in tale grado l'anzianità di un quinquennio.

(Approvato).

Art. 30.

All'applicazione della presente legge:

1° Gli insegnanti reggenti che abbiano una titolarità ad *personam* diventeranno immediatamente ordinari nell'ordine di ruoli corrispondente al loro insegnamento attuale di reggenti, e avranno lo stipendio che ad essi verrà attribuito pel loro grado di titolare secondo l'art. 25, cogli aumenti dipendenti dagli articoli 26 e 27, ed eventualmente con quelli portati dal seguente art. 34.

2° Degli altri insegnanti reggenti:

a) quelli che avranno almeno un triennio di servizio di ruolo diventeranno immediatamente ordinari e ad essi sarà attribuito lo stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B;

b) quelli che avranno almeno un quinquennio di servizio di ruolo e meno di un decennio, ad eccezione degli insegnanti delle materie indicate nella tabella O, oltre al detto stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B, percepiranno un aumento di stipendio uguale alla metà di quello stabilito dal primo comma dell'art. 26 e corrispondente al loro ordine di ruoli;

c) quelli che avranno dieci e più anni di servizio di ruolo, ad eccezione ancora dei detti insegnanti delle materie indicate nella tabella O, oltre allo stipendio iniziale corrispondente secondo la tabella B, percepiranno un aumento tale da far sì che il loro stipendio complessivo venga ad eguagliare lo stipendio minimo che, in forza degli articoli 25 e 26 e eventualmente dell'art. 34, spetterà ai titolari attuali della materia corrispondente;

d) quelli che avranno meno di tre anni di servizio di ruolo, conseguiranno il grado e lo stipendio di ordinario al compimento del triennio, e fino a quel tempo avranno solo il grado e lo stipendio di straordinario dell'ordine di ruoli corrispondente.

La promozione ad ordinari dei reggenti attualmente in servizio non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni e rapporti, indicate nell'art. 3.

(Approvato).

Art. 31.

All'applicazione della presente legge:

a) gli incaricati di ruolo di Scuola normale, di Ginnasio e di Scuola complementare, consegneranno il grado e lo stipendio di straordinario pel rispettivo ordine di ruoli.

b) gli incaricati di ruolo di prima classe, di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio dovuto all'ordinario del rispettivo ruolo che abbia, in tale grado, l'anzianità di un quinquennio;

c) gli incaricati di ruolo di seconda classe di scuola tecnica conseguiranno il grado di ordinario con lo stipendio iniziale corrispondente se hanno tre anni almeno di servizio, e conseguiranno il grado e lo stipendio di straordinario, se hanno meno di tre anni di servizio. In tal caso saranno nominati ordinari appena compiuto il triennio di servizio prestato complessivamente, prima come incaricati di ruolo e poi come straordinari.

La promozione ad ordinario degli incaricati di ruolo, che all'applicazione della presente legge conseguiranno il grado di straordinario, non sarà subordinata alle condizioni indicate dall'articolo 3.

(Approvato).

L'Ufficio centrale d'accordo col ministro, propone un articolo aggiuntivo n. 31 bis, del quale do lettura:

Art. 31 bis.

Per gli insegnanti di cui all'art. 1° della legge 6 agosto 1893, n. 456 i quali per effetto immediato di conversione in governativi degli istituti cui appartenevano passarono al servizio dello Stato, saranno computati come utili per l'anzianità richiesta dagli articoli 26, 30 e 31 anche gli anni di servizio da essi prestato anteriormente come titolari o reggenti negli istituti medesimi.

(Approvato).

Art. 32.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli ad *personam*) e effettivi (ordinari) e gli attuali insegnanti che per l'applicazione della presente legge diverranno ordinari avranno diritto a tanti aumenti periodici di stipendio quanti sono

indicati dalla tabella *P* in corrispondenza del nuovo stipendio loro attribuito in base agli articoli 25, 26, 29, 30, 31, 33 e 34.

Quando tale nuovo stipendio non corrisponda esattamente a quelli indicati nella tabella medesima per il rispettivo ruolo, l'insegnante avrà diritto su di esso al numero di aumenti corrispondente allo stipendio immediatamente inferiore.

Lo stipendio risultante non potrà per effetto dei detti aumenti successivi oltrepassare il massimo fissato dalla stessa tabella *P*.

(Approvato).

Art. 33.

Gli insegnanti, che per effetto della legge 12 luglio 1900, n. 259, abbiano conservato un assegno *ad personam* che rappresenta la differenza fra lo stipendio della classe a cui furono iscritti e lo stipendio della classe superiore, conserveranno questo assegno come parte integrante dello stipendio per l'applicazione dell'articolo 25.

(Approvato).

Art. 34.

Gli attuali insegnanti titolari (compresi quelli *ad personam*) ed effettivi, che per l'applicazione della presente legge o successivamente passeranno da un ordine inferiore di ruoli a un ordine superiore avranno per questo passaggio diritto a un aumento di stipendio eguale alla eventuale differenza fra lo stipendio attribuito alla classe cui appartenevano e quello attribuito alla medesima classe dell'istituto di grado superiore, in base alle leggi 25 febbraio 1892, n. 71, 12 luglio 1896, n. 293 e 12 luglio 1900, n. 259; e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli art. 26 e 32.

Per i titolari di 4^a classe di ginnasio inferiore o di scuola tecnica il detto aumento di stipendio sarà di lire 400.

Gli attuali titolari (compresi quelli *ad personam*) nei ginnasi superiori, di materie letterarie nelle scuole complementari, di disegno e di disegno e calligrafia nelle scuole normali, avranno un aumento di stipendio di L. 200, e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli articoli 43 e 49.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Ho domandato la parola solo per rettificare un errore di stampa. Infine del primo comma dove si dice: « dipendenti dagli articoli 26 e 32 », si deve dire: « dipendenti dagli articoli 26, 27 e 32 ».

PRESIDENTE. Dunque si deve aggiungere il numero 27.

DINI, *relatore*. E in fine, all'ultimo comma, invece degli articoli 43 e 49 si deve dire: « 26, 27 e 32 ».

PRESIDENTE. Sarà fatta anche questa correzione.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. L'Ufficio centrale a questo articolo aveva fatto un'aggiunta, vale a dire aveva stabilito che i titolari di matematica dei ginnasi, delle classi prima, seconda, terza e quarta, avranno gli aumenti rispettivi da 300 a 400 lire, senza pregiudizio degli aumenti dipendenti da altri articoli.

Ora, mi duole che nel testo concordato dall'onorevole ministro e dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, sia stato tolto questo emendamento al progetto approvato dalla Camera dei deputati.

Nella relazione ministeriale del progetto approvato dalla Camera si afferma che la matematica nel ginnasio superiore è insegnamento molto elementare, e non vi è quindi alcuna ragione che gli insegnanti di matematica del ginnasio superiore, insegnando anche nel ginnasio inferiore, debbano essere messi nel secondo ruolo.

Io non so quale matematico abbia potuto consigliare i compilatori del progetto ministeriale, ma posso dire, e credo così dicendo di interpretare anche i sentimenti degli altri colleghi matematici, che nessun matematico al mondo può dire che la matematica nel ginnasio superiore sia un insegnamento molto elementare in confronto agli altri.

L'insegnamento della matematica elementare nel ginnasio, come dice benissimo l'onorevole relatore nella sua poderosa relazione, è più difficile insegnamento di quello del liceo, perchè è la base dell'insegnamento della matematica razionale.

Voi sapete che gli insegnamenti scientifici

della scuola classica, hanno un indirizzo diverso da quello che hanno nella scuola tecnica. Non si può mettere a confronto l'insegnamento della matematica nel ginnasio con quello che si deve fare nella scuola tecnica.

E siccome poi vedo che la scuola normale è iscritta nel secondo ruolo, e quindi vi sono iscritti anche i professori di matematica, vi dirò che è più difficile insegnare nel ginnasio superiore anzichè nella scuola normale. È perciò ingiusto il dire che questi insegnanti facevano un insegnamento molto elementare. E si badi bene che anche l'onorevole relatore del progetto ministeriale alla Camera, l'onor. Danieli, riconosceva giuste le domande degli insegnanti di matematica dei ginnasi, ma fu solo per ragioni finanziarie che la Commissione parlamentare desistette da ciò che avrebbe voluto fare in favore di essi.

E poichè l'Ufficio centrale ha trovato il mezzo di introdurre parecchi miglioramenti per altri insegnanti, non mi pare giusto che non si mantenga anche questo miglioramento.

Si dice che hanno poco lavoro, perchè essi hanno 10 ore di insegnamento. Qui bisogna osservare che hanno anche gli esercizi, sebbene non obbligatori, e di questi esercizi ne devono far molti.

Come ho detto altre volte, ripeto anche ora, che l'insegnare la matematica senza esercizi è come fare la ginnastica senza attrezzi.

Notate anche che l'Ufficio centrale introduce una notevole economia per l'avvenire, perchè propone nella tabella N che l'insegnamento della matematica nel liceo e nel ginnasio superiore sia affidato, quando sia possibile, ad un solo insegnante, e credo che questo criterio sia didatticamente da seguirsi, perchè l'insegnamento matematico nel ginnasio superiore è la base dell'insegnamento che si dà nel liceo.

Si tratta dunque di provvedere agli insegnanti attuali. È una nuova disposizione transitoria. Già l'Ufficio centrale ha fatto notare che non si tratta che di 50 mila lire e che queste andranno diminuendo in seguito.

Quindi pregherei l'onor. ministro, poichè la cosa dipende da lui, perchè voglia accontentare anche questi insegnanti che prestano un'opera utilissima.

Confido che l'Ufficio centrale vorrà accettare quest'emendamento, mantenere cioè l'emenda-

mento che aveva proposto prima del testo concordato.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di mandare alla Presidenza la proposta scritta.

VERONESE. Propongo di mantenere l'emendamento dell'Ufficio centrale al vecchio art. 51 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe di ristabilire questo emendamento.

DINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Dissi già ieri che su questo punto io era in disaccordo con la maggioranza dell'Ufficio centrale e con l'onorevole ministro. La maggioranza dell'Ufficio centrale accettò le proposte del ministro per la soppressione di quel comma, e questo dovè quindi essere soppresso nel testo concordato; però devo dire che dopo riportata la questione in seno all'Ufficio centrale, tornammo ancora a discuterla, e la maggioranza dell'Ufficio centrale, persuasa delle considerazioni che io feci e che sono quelle stesse svolte ora dall'onorevole Veronese, sarebbe venuta ad una via di mezzo, nel senso cioè che l'aumento si riducesse alla metà.

Sulla considerazione che questi insegnanti fanno parte e del ginnasio superiore e del ginnasio inferiore, è certo che possono riguardarsi sia come insegnanti del secondo sia come insegnanti del primo ordine di ruoli. Se fossero insegnanti del secondo ordine di ruolo dovrebbero avere tutto intero l'aumento; ma, come insegnanti del primo, non dovrebbero averlo. Si è presa perciò una via di mezzo; e l'Ufficio centrale, cedendo a questa considerazione e alle altre che ho indicate, finisce per chiedere al ministro di desistere dal suo primitivo provvedimento di escluderli da ogni aumento, e di consentire con l'Ufficio centrale che venga accordata la metà della somma disposta dapprima.

D'altra parte io proposi, a nome dell'Ufficio centrale, nella mia relazione, l'intero aumento, quando non essendo d'accordo col Ministero, avevamo dovuto tenerci molto più limitati in tutte le altre concessioni. Ora queste concessioni sono divenute maggiori, questi insegnanti di matematica hanno avuto anche loro un aumento per l'ora dei compiti, quindi si può dire che nell'insieme, colla proposta che ora

faccio, vengono a percepire quasi tutto quello che essi avevano sperato dappima.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Dini di favorirmi la formula di questo emendamento.

VERONESE. Io desidererei sentire prima l'onor. ministro se accetta l'emendamento dell'Ufficio centrale, perchè a questo emendamento accederei, quantunque un po' a malincuore.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Io ho sempre creduto che la matematica è un'opinione (*ilarità*); ora in questi giorni mi sono accorto che essa è pure un sentimento; perchè il relatore dell'Ufficio centrale non ha lasciato passare un minuto solo senza parlarmi con il maggior calore di convinzione della questione dei professori di matematica. Cosicché io ho finito per non essere più libero della mia volontà; perchè sono sotto la suggestione di un relatore, per tanti rispetti così benemerito della grande causa degli insegnanti, che proprio io non mi sento di negargli ora quest'intima consolazione. (*Si ride*) Tutto quello ch'egli chiede non potrei per altro proprio concederglielo, dico, concederglielo per intero; ma quanto alla metà, a costo di commettere un ultimo peccato contro il precetto dei limiti finanziari, io mi rimetto a lui ed al Senato.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro di aver ceduto ai desideri espressi dal collega Veronese e da me; creda però che non si tratta soltanto di un sentimento di affetto per questi miei colleghi dell'insegnamento matematico, ma di un sentimento di giustizia; non è quindi un peccato da parte sua l'aver secondato i miei desideri.

PRESIDENTE. Rileggo l'aggiunta concordata fra il ministro e l'Ufficio centrale.

« I titolari di matematica dei ginnasi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª avranno gli aumenti rispettivi di stipendio di L. 150, L. 150, L. 100 e L. 200; e ciò senza pregiudizio degli aumenti dipendenti dagli art. 26 e 32 ».

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo art. 34 coll'aggiunta di cui ho data lettura.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 35.

Art. 35.

All'applicazione della presente legge, in relazione al numero dei posti di ruolo determinati dall'art. 13, saranno assunti in servizio col grado di straordinario, nell'ordine qui sotto indicato e nelle residenze che si renderanno di volta in volta vacanti, e fino a che tutti siano stati immessi nel ruolo:

a) coloro che abbiano ottenuto in concorsi ancora in vigore la eleggibilità a reggenti o ad incaricati di ruolo nell'ordine delle rispettive graduatorie, siano o non siano stati già assunti come incaricati;

b) gli incaricati fuori ruolo che, avendo ottenuto per concorso la eleggibilità a reggenti o a incaricati, hanno corso od orario completo nel medesimo istituto e per la materia per la quale hanno ottenuto l'eleggibilità, nell'ordine di precedenza stabilito dalla loro assunzione in servizio; però gli incaricati fuori ruolo di materie letterarie nei ginnasi inferiori, forniti di titolo d'abilitazione e assunti in servizio prima dell'anno scolastico 1902-1903, saranno chiamati, nell'ordine stabilito dalla loro assunzione in servizio, prima dei classificati nel concorso bandito il 24 luglio 1903;

c) gli incaricati fuori ruolo che avendo ottenuto in concorsi l'eleggibilità a reggenti o ad incaricati, contano almeno otto anni di servizio continuato, anche se non hanno corso od orario completo d'insegnamento della materia per cui hanno avuto l'eleggibilità;

d) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non avendo preso parte a concorsi siano almeno nel secondo anno scolastico, di servizio, e posseggano il titolo legale d'abilitazione all'insegnamento;

e) gli incaricati fuori ruolo, con corso od orario completo, che pur non possedendo titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, siano stati ammessi in servizio prima del 1902, e abbiano il voto favorevole di una ispezione che il Ministero farà eseguire entro sei mesi dalla loro domanda.

La promozione a ordinario degli incaricati fuori ruolo che saranno assunti in servizio

come straordinari in forza dei capoversi *a*) e *b*) non sarà subordinata alle condizioni d'ispezioni e rapporti prescritte dall'art. 3, quando contino già più di un triennio di servizio. Questi incaricati e quelli del comma *d*) saranno promossi ordinari, dopo un anno di straordinario, se il servizio da essi prestato raggiunga almeno gli otto anni; e dopo due anni di straordinario se il loro servizio non raggiunga il detto limite di otto anni, ma non sia inferiore al triennio.

Gli attuali incaricati fuori ruolo che per le precedenti disposizioni hanno diritto di essere assunti in ruolo conservano, finchè non vi siano assunti, il diritto a un incarico in classi aggiunte, colle norme che verranno stabilite nel Regolamento, e con la retribuzione di cui godono attualmente, purchè questa non superi lo stipendio di straordinario del ruolo corrispondente.

A questo articolo l'Ufficio centrale propone d'accordo col signor ministro che al comma *a*) si aggiungano in fine le parole « salvo per essi le disposizioni dell'art. 36 ».

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 35 così modificato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 36.

Coloro che per le disposizioni del precedente articolo, venuto il loro turno, saranno chiamati in servizio come straordinari, decadranno da tale diritto, qualora non raggiungano la sede loro assegnata; e non potranno esser confermati nel precedente loro incarico.

Tutte le graduatorie in vigore alla approvazione della presente legge, cessano di avere effetto col 31 diembre 1906 per coloro che, riusciti eleggibili in un concorso, non accettarono l'incarico o la nomina in ruolo o non furono assunti in servizio.

Per gli effetti di questo articolo, e del precedente, si considerano come incaricati fuori ruolo anche coloro che sono comandati ad insegnamento di ruolo diverso da quello cui appartengono, e coloro che negli Istituti d'istruzione classica, tecnica e normale hanno incarico fuori ruolo a titolo di supplenza per l'intero anno scolastico e per un corso od orario completo.

I titolari, reggenti, e incaricati di ruolo che in seguito a concorsi siano stati comandati a un insegnamento di un diverso ordine di ruoli, agli effetti dello stipendio e della carriera saranno considerati ancora come ascritti all'ordine di ruoli al quale senza il comando avrebbero appartenuto, e questo finchè non raggiungeranno le condizioni prescritte dall'articolo precedente, per poter passare nel nuovo ordine di ruoli. In seguito a tale passaggio e dopo conseguito l'ordinariato in quest'ordine di ruoli, saranno ad essi applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 6.

Nessun comando d'insegnanti da uno ad un altro ordine di ruoli potrà più farsi dopo il termine dell'anno scolastico 1905-906.

(Approvato).

Art. 37.

Gli incaricati attuali fuori ruolo che non rientrano fra quelli ai quali si riferiscono i due articoli precedenti, quando contino almeno un triennio di insegnamento, saranno preferiti per le classi aggiunte e corsi non completi e per le supplenze, colle norme che verranno stabilite nel Regolamento.

Tutti gli attuali incaricati fuori ruolo che posseggono il titolo legale di abilitazione all'insegnamento saranno ammessi qualunque sia la loro età ai concorsi generali di ammissione in servizio che verranno banditi fino al 1910.

(Approvato).

Art. 38.

A parziale deroga dell'art. 9, e fintanto che abbiano conseguito dopo la prima applicazione della presente legge il primo degli aumenti quinquennali o sessennali stabiliti dalla legge stessa, o successivamente alla prima applicazione della legge abbiano conseguita la nomina a ordinario, gli attuali insegnanti di ruolo avranno diritto a una retribuzione anche per le ore di lezione impartite in classi aggiunte a titolo di completamento di orario; ma questa retribuzione sarà calcolata nella misura della metà di quella indicata dalla tabella B.

In quegli Istituti tecnici e nautici nei quali alcuni insegnamenti sono divisi per bienni fra due insegnanti, questi avranno diritto di conservare l'insegnamento del solo biennio ad

essi ora assegnato, finchè resteranno in quell'Istituto.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Quest'ultimo comma bisogna che sia completato con queste parole: « e l'obbligo di orario di ciascuno di essi sarà rappresentato dal limite minimo di cui all'art. 8 ».

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto questa aggiunta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 38 con l'aggiunta proposta dall'onor. Diui.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

All'applicazione della presente legge gli attuali capi di Istituto avranno i gradi, gli stipendi e le retribuzioni indicate nella tabella Q.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Alla fine di questo articolo l'Ufficio centrale propone la seguente aggiunta che è concordata con l'onor. ministro:

« ... ed avranno l'insegnamento nei limiti indicati nel secondo comma dell'art. 16. I capi degli istituti che all'atto della pubblicazione della presente legge non abbiano obbligo di insegnamento, continueranno ad esserne esonerati ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 39 con l'aggiunta testè letta dal senatore Dini.

(Approvato).

Art. 40.

Quando negli Istituti vi siano classi aggiunte, il capo d'Istituto continuerà a ricevere una speciale retribuzione determinata dalla tabella Q per ciascuna delle classi in più oltre il numero, minimo stabilito per ciascun ordine d'Istituti della stessa tabella.

(Approvato).

PERSONALE DI SERVIZIO.

Art. 41.

Per gli attuali macchinisti, bidolli e inserienti-custodi viene mantenuto il ruolo ora vigente. Essi conseguiranno il primo degli aumenti biennali determinati dalla tabella L alla applicazione della presente legge, e il secondo dopo due anni; e ciò senza pregiudizio degli aumenti sessennali del decimo conseguiti o da conseguire.

(Approvato)

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 42.

Sarà istituito un Ispettorato per la sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica delle scuole medie, che dovrà incominciare a funzionare entro l'anno scolastico 1906-1907. A tale scopo sarà iscritta ogni anno negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 350,000 a partire dall'esercizio 1906-1907.

Il modo di costituzione e di funzionamento dell'Ispettorato sarà stabilito con apposita legge.

Il progetto relativo dovrà essere presentato al Parlamento entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

A questo articolo 42, vi è un emendamento sottoscritto dai senatori Arcoleo e Brusa così concepito: « Con apposito disegno di legge da presentarsi entro tre mesi dalla presentazione della presente legge, sarà istituita una speciale sorveglianza amministrativa, disciplinare e didattica nelle scuole medie che comincerà a funzionare entro l'anno scolastico 1906-1907 ».

Oltre al senatore Arcoleo sono iscritti a parlare su questo articolo i senatori Blaserna e Veronese.

ARCOLEO. Siccome io ho presentato un emendamento, crederei opportuno che prima parlassero gli altri colleghi iscritti.

PRESIDENTE. Sta bene; allora ha facoltà di parlare il senatore Blaserna.

BLASERNA. Veramente io mi ero proposto di prendere la parola e di svolgere lungamente il mio modo di vedere sulla questione del-

l'Ispettorato quando questo faceva parte integrante della legge che stiamo discutendo. Adesso che l'Ispettorato è stato stralciato e che con questo articolo si invita il ministro a studiare ancora una volta la questione ed a presentare un apposito disegno di legge, le considerazioni che mi proponevo di fare mi parrebbero alquanto fuori luogo. Tuttavia voglio approfittare di questa occasione, per far conoscere per sommi capi al Senato il mio modo di vedere in tale riguardo, con la speranza che l'onor. ministro vorrà accogliere almeno in parte le considerazioni che farò.

La questione dell'Ispettorato è ormai vecchia in Italia, e tutti più o meno sentivano che le scuole secondarie senza un buon sistema di ispezioni non potevano procedere regolarmente. Fra i molti tentativi accennerò soltanto a quello che durò per 5 anni, e col quale 30 professori di Università erano stati invitati a fare delle ispezioni nelle scuole secondarie e specialmente nelle scuole classiche. Quei 30 ispettori erano divisi in 10 gruppi; ciascun gruppo conteneva 3 professori, 2 di scienze morali e uno di scienze matematiche, fisiche e naturali, i quali erano invitati dal ministro ad ispezionare per turno un certo numero di scuole. Tutta l'Italia era divisa in 10 regioni e ciascuno di questi gruppi aveva l'incarico di ispezionare le scuole di una data regione. Io ho fatto parte di questo collegio di professori che chiamavano con soprannome di 30 tiranni; veramente la parola non era giusta, ma la verità è che per la prima volta ispezioni regolari erano fatte.

Ora, signori, la conclusione alla quale io arrivai dopo 5 anni di esercizio, era che come ripiego l'istituzione poteva stare, ma che non era una soluzione del problema. Non si può chiedere a 30 professori universitari che essi diano 4 o 6 settimane del loro miglior tempo, durante le lezioni, ad uno scopo che non ha niente che fare con la loro occupazione principale e che anzi la sospende. Nell'istesso tempo vi erano anche altri inconvenienti che si fecero sentire. Permettami che vi parli della parte che mi riguardava, perchè in quella credo di avere maggiore competenza. Io era incaricato di ispezionare l'insegnamento delle matematiche, della fisica, della chimica, delle scienze naturali, e se volete, anche della ginnastica. Questo è troppo per un professore, per-

chè realmente una sufficiente competenza in tutte queste materie non è nessuno di noi che l'abbia.

Finchè si tratti di vedere se nella scuola regna la disciplina, se nella scuola il professore sa farsi rispettare, la cosa va; ma quando si tratti di entrare in un giudizio tecnico sul modo come insegna, e quando soprattutto si tratti di dargli dei consigli perchè migliori questo suo insegnamento, nel caso che occorresse, francamente non si ha nè la necessaria competenza, nè la necessaria autorità per poterlo fare.

Per esempio, per le scienze naturali io mi era accorto, che in quasi tutte le scuole da me ispezionate l'insegnamento andava male; ma mi sarebbe stato molto difficile, per esempio, di chiamare il professore e di fargli una specie di lezione da parte mia, per mostrargli presso a poco come questo insegnamento deve essere dato; e se non si arriva a questo, credete pure, che l'efficacia dell'ispezione se ne va. Dunque io credo che già per queste ragioni il problema non era stato risolto; aggiungete a ciò un'altra considerazione. Io ho visto, cosa si faceva di queste relazioni al Ministero, ove ne affluiva una grande quantità da tutte le dieci regioni d'Italia.

Di tutte le proposte, che io ho fatto in quei cinque anni, due sole furono accettate dal Ministero; ma sapete perchè? Perchè per quelle due proposte, che mi stavano specialmente a cuore, io andai al Ministero e insistetti verbalmente perchè qualche cosa fosse fatto.

Io ho questa intima convinzione, che tutte le altre non erano state neppure lette, oppure che furono lette leggermente senza badarci, e poi messe in disparte.

Perchè un'ispezione sia efficace bisogna che essa soddisfi a queste condizioni:

1° Che questa ispezione sia fatta veramente da persone competenti;

2° Che il risultato dell'ispezione arrivi al ministro in modo sicuro; senza di ciò, credete pure, si fa un gran lavoro, si spreca del tempo e del denaro, si sciupa molta carta e l'effetto è zero.

Ecco perchè quel primo tentativo serio fatto dal Ministero non ebbe una grande importanza.

Ora io ho avuto molto piacere, quando ho visto, che in questo progetto di legge, tanto il

Ministero quanto l'Ufficio centrale si sono seriamente preoccupati di tale questione. Se devo dirvi la verità, del progetto che è venuto dall'altro ramo del Parlamento, non so nemmeno a chi appartenga la paternità, perchè esso risale già nella notte dei tempi, e quattro o cinque Ministeri vi sono passati sopra. Ora, in quel progetto si è mantenuto il sistema delle ispezioni regionali. È vero che, così a prima vista, può parere che quel concetto sia giusto; ma vi è una difficoltà intrinseca, ed è questa: che non è possibile di avere tanti ispettori quanti sarebbero necessari, perchè in ogni regione la ispezione possa farsi con la dovuta efficacia.

Vi è poi questo secondo difetto, anche maggiore del primo, che il risultato di queste ispezioni non si sa come possa giungere efficacemente fino al ministro.

Nel progetto ministeriale (chiamiamolo così) era adombrata una direzione generale che in certo qual modo con 4 ispettori avrebbe dovuto provvedere a questo; ma 4 ispettori non sono sufficienti per trattare questioni così molteplici. Quindi io ho sempre considerato quel progetto come non suscettibile di essere accettato, perchè inefficace non ostante il numero enorme di ispettori, che si introducevano. Si creavano in un colpo 73 ispettori i quali, con gli 11 professori universitari messi alla testa, avrebbero formato un corpo enorme di 84 persone, con una spesa rilevante e non giustificata. Lo ripeto, che l'efficacia sarebbe stata molto dubbia. Io lodo dunque altamente il nostro Ufficio centrale di avere escogitato un sistema che, secondo il mio modo di vedere, risolve benissimo il problema. Io non avrei avuto nessuna difficoltà di approvarlo, se l'Ufficio centrale non si fosse messo d'accordo con l'onorevole ministro di stralciarlo, perchè l'importante questione fosse di nuova studiata e riservata ad un disegno di legge speciale.

Certamente, una volta che ministro ed Ufficio centrale si sono accordati su questo punto, non sarò certamente io quello che sollevierà di nuovo la questione; ma però raccomando caldamente all'onorevole ministro di tener conto delle considerazioni che si trovano in questo progetto stipulate. Faccio osservare che la disposizione, che specialmente ha conquistato il mio cuore, è stata quella, che credo veramente nuova nella nostra amministrazione e in virtù della

quale gli ispettori devono riferire direttamente al ministro. È un concetto nuovo per noi, perchè adesso abbiamo un sistema, dirò così, di scarico dal quale risulta che chi finalmente è messo in contatto col ministro, non è più quello che ha eseguito il lavoro, e che, per conseguenza, è veramente competente. Se si vuole una buona amministrazione, io credo necessario che le persone competenti riferiscano direttamente al ministro; ed è questo il concetto, che fu scolpito nettamente nel progetto del nostro Ufficio centrale.

Ora, signori, giacchè siamo a questo, io mi permetterò di fare ancora un'altra osservazione che riguarda non solamente la questione delle ispezioni, ma che riguarda un poco tutta quanta l'organizzazione del nostro Ministero della pubblica istruzione. È un'opinione generale, che credo sia divisa da tutti quanti noi siamo qui presenti, che il Ministero della pubblica istruzione, così come è congegnato, adesso non funziona più; ritardi continui, confusioni per carte perdute, pagamenti che non si fanno: insomma, c'è un insieme di cose, che voi tutti conoscete e sulle quali non vorrei troppo insistere, perchè credo che siamo tutti d'accordo in questo riguardo. Già da molti anni l'onorevole mio amico, senatore Finali, mi ripeteva, come presidente della Corte dei conti, che il Ministero più disordinato era quello della pubblica istruzione. E purtroppo il disordine è andato crescendo a dismisura negli ultimi anni, per una serie di cause che voi conoscete meglio di me, o al pari di me e sulle quali non vorrei più oltre insistere. La conseguenza ne è, che vi sono bensì nel Ministero della pubblica istruzione dei bravissimi impiegati che fanno il loro servizio, che vorrebbero lavorare e vorrebbero far bene; ma tutto il congegno non va più, e richiede urgenti provvedimenti.

Io ho avuto occasione di vedere, anche fuori d'Italia, altri Ministeri come funzionano; e vorrei esporvi il mio modo di vedere, che è molto diverso da quello che prevale da noi in Italia. Prendiamo un esempio: supponete che un ministro, qualunque esso sia (non occorre che sia proprio quello della pubblica istruzione), abbia l'intenzione di fare una circolare, di fare una comunicazione da mandarsi agli uffici da lui dipendenti, che cosa farà? Chiama il direttore generale, dal quale dipende quel dato af-

fare e gli dice di preparare questa circolare. Il direttore generale non la fa, ma chiama il capo-divisione a cui l'affare si riferisce e gli dà lo stesso ordine; quello li si rivolge al capo-sezione e poi in fine è un piccolo segretario, il quale fa la circolare. Questa poi ritorna per la stessa trafila fino al ministro, il quale, forse la trova buona, forse trova che non è stato scolpito bene il suo concetto, ma finisce per firmarla, anche perchè non ha il tempo di occuparsene più a lungo.

Ora io dico, se realmente questa lettera doveva essere scritta dal Ministero, se il ministro la voleva, a che cosa gli servono tutti questi intermediari, se poi in fine deve essere un segretario quello che la scrive realmente?

O non sarebbe stato più semplice che avesse chiamato il segretario e gli avesse dato gli ordini direttamente? Da noi altri tutti dirigono, pochissimi fanno; ecco il difetto della nostra organizzazione.

Ora questi difetti si sono già da molti anni sentiti e i nostri ministri passati hanno sempre cercato di risolvere questo problema col formarsi un Gabinetto, qualche volta molto fortemente organizzato, con moltissimi impiegati e con tutte persone di loro fiducia.

Permettetemi che io vi dica, che il rimedio è stato peggiore del male ed ha finito per disorganizzare del tutto la nostra amministrazione. Anche su questo punto, io credo che saremo tutti d'accordo, perchè vedo che adesso abbiamo finalmente un progetto di legge innanzi a noi, col quale si cerca di rimediare a questa esuberanza dei Gabinetti che si trovano presso i Ministeri.

Ora io credo che il vero sistema di amministrazione debba consistere in ciò, che il ministro sia messo personalmente in contatto colle persone competenti che devono trattare un dato affare. Invece di avere, dirò così, tutta questa associazione di uffici, credo che il ministro deve essere circondato da dieci, da quindici, da venti e anche più relatori, i quali gli riferiscano, ciascuno, sopra un dato gruppo di affari, e sono sempre gli stessi; ed essendo in contatto col ministro, diventano personalmente responsabili verso di lui delle proposte che hanno fatto.

Ora questo concetto io lo trovo scolpito in quelle disposizioni che riguardano le ispezioni.

Ma desidererei che tale criterio fosse adottato anche, se non in tutti i Ministeri, almeno presso quello dell'istruzione pubblica. Ebbi occasione, quindici giorni fa, di leggere una lettera dell'onorevole Villari, le cui lettere io leggo sempre con gran piacere perchè danno sempre luogo a pensare.

Il collega Villari fece un articolo sulla Direzione generale delle belle arti nel quale, dopo una esatta analisi notava la grande difficoltà che vi è, di trovare un direttore generale competente in tante materie diverse. Egli infatti deve intendersi di antichità, d'arte antica, medioevale e moderna, di musica e di tante altre belle cose.

Ora, come è possibile trovare un uomo, il quale abbia una vera competenza in tutti questi punti? Si dice da alcuni: mettiamogli accanto un Consiglio. Ma, voi sapete bene che il Consiglio si potrà convocare, a dir molto, una volta al mese, tutt'al più potrete fare in modo che si convochi ogni quindici giorni. Inoltre molti membri del Consiglio non verranno a tutte le sedute, perchè in Italia è molto difficile trovare persone competenti, le quali abbiano tempo sufficiente per darsi completamente ad un incarico solo.

Questo Consiglio, quindi, molto probabilmente, non funzionerebbe o funzionerebbe colla solita lentezza. Ma in ogni caso il ministro ha bisogno di prendere delle decisioni subito, ogni giorno, bisogna che gli affari siano condotti sollecitamente, e non si può aspettare che questi signori si riuniscano, discutano e diano il loro voto.

Io credo che la sola soluzione del problema stia in ciò: che vi siano alla Direzione generale delle Belle arti quelle 4, 5 o sei persone, ciascuna perfettamente competente nella sua branca, che lavorino e poi comunichino direttamente col ministro, gli esponano quello che è necessario di fare, e sottomettano le loro proposte al ministro; il quale alla sua volta le esaminerà, le accetterà, se gli sembreranno opportune, altrimenti le rifiuterà. Ma in ogni caso il ministro avrà una proposta di prima mano, sicura, la quale dirà quello che si deve fare. Ecco in che consiste questo sistema di amministrazione.

Ora i nostri colleghi conoscono l'Amministrazione austriaca e sanno benissimo che essa

era fondata su questo concetto. L'Amministrazione austriaca, quando si trattava di politica o di polizia, era detestabile, ma come Amministrazione era ottima. Eppure, quell'Amministrazione non è che una pallida copia dell'Amministrazione germanica, che io riguardo come un vero modello del genere. L'Amministrazione tedesca, infatti, è intieramente fondata sul concetto, che io ho più sopra esposto. In Germania vi sono dei consiglieri, detti relatori, ciascuno dei quali ha la sua branca ben determinata, e riferisce al ministro e anche all'Imperatore, tutte le volte che ha qualcosa da proporgli o quando il ministro lo interpella.

Il ministro decide, e formula la proposta. Allora incomincia l'Amministrazione propriamente detta o burocrazia, se così volete chiamarla, la quale è incaricata di eseguire gli ordini del ministro, dopo aver sentito il parere della persona competente.

Vi sono anche in Germania, qualche volta, dei direttori generali, per dir così, i quali però non s'impossessano degli affari di competenza dei consiglieri. I consiglieri relatori sono quelli che riferiscono e il direttore generale non fa altro che riassumere le proposte dei consiglieri e dar loro la forma amministrativa ordinaria. Insomma il direttore generale eseguisce, decidono invece coloro che sono i veri competenti.

Ecco dunque in che cosa consiste quest'Amministrazione.

Ora io credo che sarebbe cosa bellissima se l'onorevole ministro volesse prendere questa occasione per riformare l'Amministrazione del Ministero della pubblica istruzione su queste basi.

Si farebbe così una prima prova di un sistema che mi pare molto più razionale di quello oggi in uso e che non può non dare dei buoni risultati, quando lo si applichi bene e si scelgano bene le persone che dovranno riferire.

L'onorevole ministro a questo riguardo si trova in una condizione molto fortunata. (*ilarità*). E gliene spiego subito il perchè; perchè egli si trova qui in presenza di una legge di importanza; sulla quale non ha nessun diritto e nessuna colpa di paternità. Egli non può avere per essa le tenerezze di un padre, e può sentire e vedere ed approvare quel tanto che crede e gli pare giusto, senza per questo impregnarsi in tutto il resto. Questo è un grande

vantaggio, quando si tratta di una discussione così elevata, come quella alla quale assistiamo; ed appunto per questa ragione ho colto l'occasione di far conoscere all'onorevole ministro il mio modo di vedere in fatto di amministrazione. Mi pare che, se egli volesse entrare in questa via, potrebbe in breve tempo avere il vanto di aver ben ricostruito un Ministero, che era purtroppo conosciuto fin qui come il più disordinato di tutti, e come quello che aveva più bisogno di tutti gli altri, di una mano ferma e intelligente per riordinarlo.

Ecco, o signori, il mio modo di vedere, che ho colto occasione di esporre, non per provocare un voto, poichè noi siamo tutti d'accordo che questo stralcio sia fatto, ma per pregare l'onorevole ministro di prendere in benevola considerazione questi miei voti, che sono il risultato di lunga esperienza da me acquistata in Italia e fuori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Veronese.

VERONESE. Ho presentato un emendamento insieme al senatore Scialoja che mi sembra analogo a quello del senatore Arcoleo, quindi, come il senatore Arcoleo, desidererei, per parte mia, prendere la parola quando altri già abbiano parlato, per vedere se debbo mantenerlo o ritirarlo, aderendo all'articolo proposto dall'onorevole Villari ed accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Anche io mi riservo di esporre allora alcuni concetti intorno a quest'Ispettorato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi, poche osservazioni su questo articolo, il quale, a parer mio, non avrebbe dovuto trovar posto qui, dal momento che si era deliberato lo stralcio della questione dell'Ispettorato, appunto perchè non si andava d'accordo sul modo di addivenire alla sua istituzione, e perchè si era rientrati nella giusta convinzione che l'Ispettorato, avendo tratto all'ordinamento degli studi, non avesse niente a che fare con una legge relativa allo stato economico degl'insegnanti.

Ora invece con quest'articolo si viene a fare qualche cosa più di un semplice stralcio, si viene addirittura a compromettere la soluzione nelle sue linee principali, perchè si dice « sarà istituito un Ispettorato per la sorveglianza am-

ministrativa disciplinare e didattica delle scuole medie ». Ora questa formula compromette l'avvenire, e lo compromette anzitutto nel fatto della denominazione. Qui non è questione di parole, ma della sostanza connessa alle parole; perchè dire Ispettorato, significa una cosa diversa dall'averne un servizio d'ispezione. L'Ispettorato è un corpo speciale che si viene a creare, e quindi si comincia già a rinunciare a discutere l'altro punto della questione, il quale merita bene di essere esaminato.

Se percorriamo la storia degl'ispettori e dell'Ispettorato, attraverso le vicende che hanno passato, sappiamo quale e quanta difficoltà vi è nel trovare il modo di coordinare un ente di questa natura ad un retto andamento amministrativo. E d'altro lato si potrebbe sostenere molto efficacemente la possibilità di adempire e rispondere a tutte le esigenze della legge per mezzo di ispettori senza avere un ente ispettorato. È una questione quindi che può essere lungamente discussa, e merita di essere discussa; mentre invece dicendo che sarà istituito l'Ispettorato venite già a decidere uno dei punti importanti relativi all'assetto delle ispezioni.

MORANDI. In questo punto l'Ufficio centrale ed il ministro sono d'accordo.

MARAGLIANO. In un altro punto la questione si compromette ancora di più. Si dice « *amministrativa disciplinare e didattica* ». Dicendo *amministrativa* delineate ancora più di straforo le attribuzioni di questo ente senza fare discussione in proposito, senza che si sia sviscerato bene l'argomento.

Sono innumerevoli le questioni che si connettono (ne avete inteso ancora testè l'enumerazione dell'onor. Blaserna), a queste riforme, ed esse devono essere ben ponderate. Io non comprendo quale necessità vi sia di comprometterle ora di straforo con questo art. 42. Inoltre io invito gli onorevoli colleghi ad osservare questo, che mentre l'articolo in questione nella sua dicitura compromette, esso non è punto necessario, poichè una legge antecedente non può mai, onorevoli colleghi, vincolare una legge successiva.

Il legislatore che esaminerà la legge che verrà presentata dall'onor. ministro si sentirà perfettamente libero da ogni vincolo, perchè, lo ripeto, non riuscirete mai ad ottenere che

un articolo di una legge antecedente vincoli una legge successiva. S'ingannerebbe quindi a partito chi credesse, votando l'articolo come è, di avere ipotecato il domani su questo argomento. Ma mi direte forse: « È per dare delle garanzie ». Allora il pensiero ricorre alla riserva di un onor. collega che disse: « Senza che io abbia la garanzia dell'ispezione, io non voterò la legge ». Ma, onorevoli colleghi, io osservo che ad ogni articolo della legge vi è già la garanzia dell'ispezione; non vi è articolo quasi in cui non si dica « dietro ispezione fatta ». Dunque la garanzia l'abbiamo e non ci sfugge più; non si tratta che della forma da dare all'ispezione, ma il concetto è ammesso, indiscusso e sanzionato già negli articoli votati.

Non bisogna dimenticare poi che nell'altro ramo del Parlamento, quando si discusse questa legge, gli oratori che presero la parola non si mostrarono davvero teneri di questo Ispettorato, anzi lo combatterono addirittura.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Lo approvarono.

MARAGLIANO. La Camera lo approvò, come tante altre cose che noi poi non abbiamo approvato.

BOSELLI, *ministro della pubblica istruzione*. Non è esatto che all'altra Camera non l'abbiano approvato.

MARAGLIANO. Ma, ripeto all'onor. ministro, che se fu votato, la Camera non mostrò tenerezza per esso. V'invito, poi, a considerare la formula dell'articolo. In esso si stabiliscono i mezzi e la cifra. Ora, da quando è possibile che una legge vincoli la cifra e gli oneri che dovrà portare una legge futura? Noi mettiamo 350,000 lire. Ebbene, ho qui dinanzi un progetto che aveva presentato l'onorevole Gallo nel 1900, il quale con trenta ispettori portava una spesa di 194,000 lire; perchè noi vogliamo già stabilirne una maggiore? Poi riflettiamo bene che nel modo con cui questo articolo è concepito, diventa inattuabile.

È vero che in materia di pubblica istruzione siamo sempre abituati a veder votare disposizioni che poi non vengono applicate, ma qui l'impossibilità di attuazione è troppo evidente. In questo articolo si dice: « Il progetto relativo dovrà essere presentato al Parlamento entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

Pensate che siamo ai 21 di marzo, pensate

al tempo che sarà necessario perchè l'altro ramo del Parlamento la voti e senza modificazioni, pensate al tempo che sarà necessario per promulgarla, e vedrete che è materialmente impossibile che dentro questi tre mesi la questione sia risolta; voteremo un articolo di legge il quale non potrebbe essere attuato.

Per tutte queste ragioni credo che nulla si guasti se questo articolo verrà abbandonato. Il concetto dell'ispezione è inerente completamente e perfettamente a tutta la legge, e se questo articolo invece fosse sostituito da un ordine del giorno il quale consacrasse il pensiero del Senato, si raggiungerebbe, a mio avviso, lo stesso scopo, e si eviterebbe di fare un'opera non pratica nell'attuazione, nè per il tempo, nè per il modo, nè per tutte le ragioni che ho accennato; perchè, lo ripeto, il legislatore futuro non potrà essere vincolato da quello che deliberiamo noi oggi.

Quindi io propongo che l'articolo sia soppresso e che gli si sostituisca quest'ordine del giorno:

« Il Senato invita l'onorevole ministro della pubblica istruzione a provvedere con apposita legge all'ordinamento dei servizi d'ispezione in modo che possano regolarmente funzionare con l'anno scolastico 1906-907 ».

Non parlo dei tre mesi, perchè sono un termine cronologicamente impossibile.

PRESIDENTE. Favorisca di mandare la sua proposta al banco della presidenza.

Ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Insieme col collega Veronese abbiamo fino da parecchie sedute or sono presentato un articolo, il quale costituirebbe un emendamento all'articolo concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale.

L'articolo che noi allora presentavamo, e che per parte mia mantengo, e credo mantenga anche il senatore Veronese, è così concepito: « Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge per l'ordinamento dell'Ispettorato per le scuole secondarie ».

In sostanza si tratta di un emendamento molto simile a quello presentato dal senatore Arcoleo.

Dirò brevemente le ragioni, per cui credo di dover insistere su questo emendamento.

Prima di tutto credo che sia necessario un

articolo di legge e che non basti un semplice ordine del giorno, come quello testè proposto dal collega Maragliano. A me pare che ciò risulti chiaro, purchè si ponga mente alle condizioni in cui ci troviamo a questo punto della discussione del progetto di legge. Noi abbiamo stralciato completamente tutto l'ordinamento positivo dell'Ispettorato, che si era proposto nel progetto venuto dalla Camera e, in modo diverso, dal progetto formulato dall'Ufficio centrale.

Se nella legge non si lasciasse traccia alcuna di questo nuovo ordinamento, noi verremmo a dimostrare che siamo contenti dell'ordinamento attuale o, per lo meno, che non ne siamo tanto scontenti da far premura efficace al Governo, perchè ci proponga un ordinamento diverso.

A me non parrebbe prudente prendere quest'atteggiamento: non politicamente prudente, perchè di fronte all'altro ramo del Parlamento, che ha ritenuta tanto necessaria una riforma che ha votato tutto un progetto, non dobbiamo mostrarci così restii ad ammettere il riordinamento dell'Ispettorato, quantunque non l'accettiamo nello stesso senso; non prudente di fronte al Governo, perchè questo, non sentendosi in alcun modo legato da una legge, probabilmente sarebbe vinto dalla forza d'inerzia che è la più grande forza governativa che esista; nè finalmente sarebbe prudente di fronte al ministro del tesoro, perchè un nuovo ordinamento dell'Ispettorato necessariamente implica un aumento di spesa, e, se noi non ipotichiamo una parte del bilancio a favore di questo novello ordinamento, corriamo rischio di non farne niente, perchè il ministro del tesoro, visti gli aumenti introdotti dai nostri emendamenti nel progetto di legge (aumenti di spesa che saranno superiori a quanto prevediamo) verrà a dirci: Io ammettevo l'aumento quale era votato dalla Camera e trovava modo di fare la spesa dell'Ispettorato, oggi non ne ho più modo. Dunque un'affermazione nella legge tale da vincolare il ministro del tesoro mi sembra necessaria.

Conchiudo pertanto che un articolo di legge ci vuole: non basta un semplice ordine del giorno, che non ha alcun valore giuridico.

Ma dovremo forse arrivare alla formulazione troppo esatta dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale, che in sostanza era l'emendamento

che fu presentato dall'onor. Villari con parecchi altri colleghi in una delle passate sedute. A me non pare che si debba giungere fino a questa soverchia specificazione: e non mi pare, per parecchie ragioni.

In questo articolo, proposto oggi dall'Ufficio centrale, si stabilisce anzitutto che il nuovo ordinamento cominci a funzionare entro l'anno scolastico 1906-907: evidentemente ciò è desiderabile, ma è troppo il determinarlo in una legge, la quale non sa ancora quale sarà questo ordinamento e per conseguenza non può prevedere neppure quanto tempo ci vorrà, perchè, votato l'ordinamento, possa questo essere efficacemente attuato.

Più grave ancora è la seconda determinazione. « A tale scopo sarà iscritto ogni anno nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 350 mila a partire dall'esercizio 1906-907 ». Si stabilisce così per legge, con questa matematica precisione, quanto costerà l'ordinamento, che non si sa quale sarà. Ora questo significherebbe: faremo un ordinamento che costi tanto. A me non pare che questo criterio della spesa così fissata possa essere il criterio regolatore dell'ordinamento che si dovrà costituire: non mi pare possibile che ora ciò si stabilisca.

Io temerei anche che questa proposta venendo dal Senato (e sarebbe certo proposta d'iniziativa del Senato), non sarebbe perfettamente costituzionale. Io non sono favorevole a soverchie restrizioni dei poteri del Senato, ma appunto perchè son pronto a rivendicare intere le prerogative del Senato ogni volta che sia necessario, non son neppure disposto a eccedere, soprattutto quando ciò non solo non è necessario, ma quando mi sembra addirittura superfluo. Ora qui si propone una disposizione, la quale è un vero articolo di bilancio. Si ordina la iscrizione in bilancio di una determinata somma per un determinato servizio: non è dunque un capitolo della legge di bilancio che si viene a proporre di iniziativa nostra?

CEFALY. È una proposta della Camera.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. È una derivazione di quella della Camera.

SCIALOJA. Se si fa un ordinamento, una volta che questo è approvato per legge la spesa deve essere pagata. Questa è una conseguenza dell'ordinamento approvato.

Ma se noi non determiniamo per legge l'ordinamento, ma invitiamo il ministro a proporre l'ordinamento futuro, e intanto facciamo lo stanziamento in bilancio, facciamo cosa eccessiva. Eccessiva, dico, dal punto di vista dei nostri poteri; superflua dal punto di vista sostanziale, determinando una somma per un servizio che non sappiamo ancora di quale entità possa essere.

Se si tolgono queste determinazioni dell'articolo proposto, si viene in sostanza alla formulazione da noi presentata, la quale concorda con quella dell'onorevole Arcoleo.

Ma, poichè ho la parola e sono costretto a non partecipare più oltre alla discussione di questo disegno di legge, poichè dovrò assentarmi, mi permetta il Senato di esporre qualche breve osservazione sull'ordinamento dell'Ispettorato.

Poichè noi invitiamo il Governo a presentarci un progetto di legge, sarà forse lecito ad un senatore di esporre brevissimamente i propri concetti, che sono alquanto lontani da quelli del progetto della Camera dei deputati e da quelli dell'Ufficio centrale.

In sostanza a me pare che i progetti, che si sono presentati, si possono riassumere in queste linee generali.

Progetto della Camera: Abolizione dei provveditori provinciali - Costituzione di uffici regionali di ispezione, i quali però non hanno altra funzione che quella di fare l'ispezione, di scrivere le relazioni e mandare queste al Ministero centrale. Presso il Ministero centrale un piccolo ufficio di ispettorato, il quale è destinato a raccogliere tutte queste relazioni regionali, a fare qualche ispezione di propria iniziativa e riferire al ministro. Dunque, mera ispezione divisa in ispezione regionale ed ispezione centrale.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Questo non è detto.

SCIALOJA. La critica di questo sistema è stata mirabilmente, a parer mio, fatta nella relazione dell'Ufficio centrale. In questa relazione è dimostrata l'inutilità di tale ordinamento, il quale si ridurrebbe alla redazione di cinque o seimila relazioni all'anno, che finirebbero tutte in quella inesplorata località dove sono finite le relazioni dei trenta tiranni di cui vi parlava l'onorevole Blaserna poc'anzi. Dun-

que l'ordinamento servirebbe a pagare una quantità di professori in funzione di ispettori (e questa credo che sia la ragione principale della riforma), ma senza produrre veramente l'utilità, che si deve ottenere da un ordinamento di simil genere.

Il sistema dell'Ufficio centrale è: mantenimento dei provveditori provinciali (bisogna ricordarsi di questo punto che è molto importante); costituzione di un grande ufficio di ispezione presso il Ministero, composto di 23 specialisti, affinché ogni gruppo di materie affini abbia il suo rappresentante tecnico. Questi ispettori, con altri che potrebbero eventualmente essere adibiti in qualche caso, debbono fare l'ispezione in tutto il regno, riferire al ministro, e far tutte le proposte relative al personale, alla scelta, alle promozioni, insomma dare quei giudizi che sono necessari intorno al retto funzionamento dell'insegnamento medio. Mi pare che a questo si riduca, nelle linee generalissime, il sistema dell'Ufficio centrale. Ora io credo che questo sistema abbia anche dei gravi difetti.

Ecco un primo, non dico difetto, ma vizio di ordinamento legislativo. Questo progetto dell'Ufficio centrale presuppone necessariamente il mantenimento dei provveditori provinciali; perchè, se fossero aboliti i provveditori provinciali, verrebbe a mancare ogni organo amministrativo locale...

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Ci sono i presidi e i direttori.

SCIALOJA. ... ogni organo amministrativo locale. Se mantenete i provveditori è perchè li ritenete utili.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*.
Non ce ne siamo occupati.

SCIALOJA. Mi pare di sì, e dovevate occuparvene e avete fatto bene.

I provveditori provinciali attualmente hanno funzioni non grandi relative all'istruzione media. Uno studio molto accurato, che se ne è fatto recentemente, ha dimostrato che tra provveditori e Consigli provinciali scolastici vi sono 38 attribuzioni relative alle scuole medie: molte di queste attribuzioni sono di pochissima entità, alcune possono essere attribuite non dico ad altri impiegati, ma semplicemente ad armadi, per esempio: « il provveditore riceve le tali carte, conserva le tali altre, ecc. ». Certo

queste attribuzioni si possono affidare a qualunque altro organo. Ma ve ne sono altre, che richiedono veramente una sicura competenza relativa all'insegnamento medio.

Ma si deve o no mantenere il provveditore agli studi? Ecco una questione pregiudiziale, secondo me, ad ogni ordinamento di Ispettorato; perchè se si mantiene il provveditore agli studi si potrà ordinare l'Ispettorato in un dato modo; se si abolisce, bisognerà ordinarlo in un altro. Ed è pregiudiziale anche per la spesa; perchè, se abolite i provveditori, avrete disponibile lo stipendio di 69 funzionari, se li mantenete, vi mancherà questa somma. Ora questa questione del mantenere i provveditori non dipende solo da questa legge dell'ordinamento dell'istruzione media, ma anzi soprattutto dall'ordinamento dell'istruzione primaria. Di fronte a quelle poco importanti funzioni in materia di istruzione media, ce ne sono molte importantissime per l'istruzione elementare.

Ora, il provveditore si manterrà nell'ordinamento dell'istruzione primaria? Ecco una domanda molto grave. Non sappiamo come sarebbe più conveniente rispondervi. Ma ciò che noi sappiamo e che non possiamo negare è che vi è una corrente potentissima, a parer mio irresistibile, che condurrà all'abolizione dei provveditori in materia di istruzione primaria. Dico irresistibile corrente, perchè ha prodotto i suoi effetti nelle leggi che abbiamo votato dal 1904 in qua in questa materia; e siccome essa ci spinge sempre più oltre per questa via, il Parlamento non resisterà alle pressioni che si fanno verso questo indirizzo. Io non voglio esprimere qui la mia opinione; dico che politicamente mi pare che non si resisterà. E, se per la istruzione primaria il provveditore si abolirà, sarebbe assurdo mantenerlo unicamente per quelle misere funzioni che ad esso rimarrebbero per la istruzione media.

Ma se si abolirà il provveditore per l'istruzione media, è necessario sostituire ad esso un organo amministrativo locale, affinché tutto il cumulo di quei piccoli provvedimenti, che oggi sono al provveditore affidati, non venga al Ministero che sarebbe nell'assoluta impossibilità di attendervi. Vedete dunque che il problema è assai complicato; forse più di quanto ha potuto apparire nei progetti, che abbiamo

avuto sott'occhio. Questa questione del provveditore è pregiudiziale e si riconnette ad un progetto di legge sopra l'ordinamento dell'Amministrazione provinciale, il quale è presentemente allo studio, credo, presso il Ministero della pubblica istruzione. Se ne è parlato certo alla Camera come di un progetto, che si deve presentare.

Io credo, come ho detto tostè, che i provveditori si aboliranno.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Speriamo di no!

SCIALOJA. Potete sperare quel che volete, ma finirete per abolirli. Ed allora è necessario creare l'organo amministrativo locale. Questo dovrà essere provinciale, come il provveditore? No, per mille ragioni. Basterebbe citar questa, che le nostre provincie, come ognuno sa, sono la cosa più disuguale che ci sia in Italia. Non c'è niente che rassomigli meno ad una provincia, che un'altra provincia. Si va da Sondrio a Milano e a Roma. Roma comprende tutto lo Stato pontificio degli ultimi tempi. Milano è quasi un impero, per la popolazione e il numero dei comuni. Sondrio non avrà più di due o tre scuole medie. Livorno comprende solo la città di Livorno e l'isola d'Elba.

Rispetto alla scuola media questa disuguaglianza è immensa; in alcuni luoghi il provveditore non avrebbe altra giurisdizione che quella stessa del direttore di una scuola, in altri invece avrebbe un amplissimo campo da sorvegliare. Dunque è assurdo costituire per le scuole medie un organo locale provinciale. Bisogna che quest'organo sia regionale. E qui io mi accosto al sistema della Camera in quanto alla divisione territoriale del Regno per l'amministrazione delle scuole medie. Credo che convenga fare la divisione regionale. Ma nella regione, che cosa si costituirà? vi metteremo solo un centro di meri ispettori, come la Camera ci propone di fare? (parlo della Camera per designare quel progetto che è stato votato dalla Camera). A me pare di no, perchè si farebbe opera inutile. Bisogna costituire in ciascuna regione un ufficio con funzioni centrali, rispetto alla regione, di ispezione ed insieme con funzioni amministrative. Queste, a parer mio, non si possono in modo assoluto disgiungere da quelle d'ispezione. Si potrà fittiziamente dire che si sono distinte nettamente le

funzioni d'ispezione da quelle amministrative; ma quando voi ammettete che l'ispettore fa le proposte e l'amministratore le redige, l'amministratore vero per questa parte è evidentemente l'ispettore, perchè l'atto supremo amministrativo, è precisamente quello della disposizione suprema. Che poi venga altri a far pagare i mandati e a fare i calcoli dei quinquenni o dei sessenni, non importa; questa sarà anche operazione amministrativa, ma di ordine affatto secondario.

Questa si potrà staccare, ma non perciò potete dire che staccate l'amministrazione dalla ispezione, se l'opera dell'ispettore si chiude con una proposta coattiva per l'amministrazione, ossia con un vero atto amministrativo.

Credo che tutti debbano desiderare che le proposte, che chiudono il procedimento ispettivo, siano fatte dai competenti: credo che sia utile che siano fino ad un certo punto coattive per l'amministrazione; ma perciò appunto credo che gl'ispettori debbano per questa parte amministrare.

Negli uffici regionali quindi, io desidererei (sono anzi speranze più che desideri), che si costituisse un ufficio d'ispettori in piccolo numero, in numero assai minore di quello proposto nel progetto della Camera. Questi ispettori fissi con funzioni anche amministrative dovrebbero essere tecnici fino ad un certo punto; essi devono avere tutta l'esperienza della scuola, ma non è necessario che possiedano la tecnica di ciascuno insegnamento; essi faranno le ispezioni generali, che sono quelle ordinariamente più interessanti. Non c'è da farsi illusioni, le ispezioni meno frequenti sono quelle tecniche, nelle quali l'ispettore sorveglia l'insegnante nella sua funzione didattica, e gli dà le istruzioni necessarie.

MORANDI. E allora come bastano in pochi per 50 materie d'insegnamento?

SCIALOJA. Non sono così cieco da non aver preveduto questa obiezione; ma le ispezioni più numerose, quotidianamente più interessanti, sono quelle di ordine disciplinare amministrativo. Bisogna fare le ispezioni per la disciplina e per l'amministrazione di queste scuole, per il modo come si tengono i locali, i gabinetti; per questo forse si richiederà una certa cognizione tecnica, ma non è necessario uno specialista. Convien vigilare sul modo come sono te-

nute le biblioteche dei vari istituti, sul modo come la disciplina scolastica fra il direttore e i professori, fra i professori e gli studenti, è mantenuta, e per questo ci vogliono uomini versati nella scuola, ma non specialisti tecnici per una data materia; anzi il tecnico specialista, in molti di questi casi, non se ne intenderebbe. Gli ispettori quasi fissi (perchè vorrei che ci fosse anche in questa materia una rotazione), quelli che per più anni dovrebbero tenere questo ufficio, avrebbero soprattutto queste mansioni.

Quanto alle ispezioni meramente tecniche, credo che gl'ispettori dovrebbero essere scelti caso per caso, in quel personale, che più fosse adatto per ogni occasione. Si tratta di fare una ispezione ad un insegnante secondario, che ha una certa fama nella sua materia? (e spero che molti saranno in futuro questi), ma non potete certo mandarvi un collega, come proponete. . .

MORANDI. . . di un istituto superiore di un'altra città però. . . .

SCIALOJA. . . sia pure di un altro istituto; io credo che sarebbe necessario un professore di Università di alta fama, il quale potrebbe fare questa ispezione con tutta l'autorità che gli viene dai suoi studi e dalla sua scienza. In un altro caso si tratterà di una cosa d'ordine secondario, allora mandate magari un collega di un lontano liceo. Insomma caso per caso potete scegliere l'elemento tecnico migliore.

Gli ispettori regionali dovrebbero provvedere ad una quantità di piccole attribuzioni, che un regolamento o la legge stessa, nelle linee generali, dovrebbe assegnar loro; essi dovrebbero anche prendere quei provvedimenti di urgenza di ordine superiore, che si devono deliberare sul luogo, perchè non vi è tempo di far muovere tutte le ruote dell'amministrazione centrale troppo complicata.

Vorrei poi che si costituisse presso il Ministero un Ufficio centrale dello stesso tipo (di un numero non così strabocchevole di ispettori) con funzioni didattico-amministrative e con la facoltà di disporre ispezioni anche dal centro, demandandole alle persone più competenti volta per volta.

Credo che in questo modo si darebbe completa soddisfazione alla necessità delle ispezioni tecniche e della continuata ispezione di ordine disciplinare e amministrativo, e il costo di questo ordinamento sarebbe molto ristretto.

Credo che costerebbe certamente meno di quello proposto dalla Camera dei deputati, pur offrendo una utilità infinitamente superiore.

L'ordinamento troppo tecnico, che ci viene proposto dall'Ufficio centrale, quando si volesse analizzare, ci spingerebbe ad accrescere perfino il numero stragrande dei 23 ispettori presso il Ministero — badate 23 ispettori presso il Ministero significa un Ministero nel Ministero, e io non so che cosa ne avverrebbe! Avverto che si sono dimenticate alcune materie, per quanto lo studio fatto dall'Ufficio centrale sia stato diligentissimo; per esempio quella della navigazione e della attrezzatura negli istituti nautici (ne parlo perchè io appartengo ad un'isola dove esiste un istituto nautico). Ma quale professore di latino o di matematica può fare un'ispezione tecnica sulla attrezzatura?

MORANDI. . . Per parecchie materie, i due di matematica applicata. . .

SCIALOJA. . . non ne capirebbe niente, se sa bene la sua scienza, poichè le due materie sfuggono completamente ai suoi studi. Ma in tali casi chi vi dice che il migliore ispettore non sarebbe un ufficiale di marina addirittura? e se lo fosse, dovrete poterlo scegliere liberamente a seconda del bisogno.

Non voglio tediare più oltre il Senato, perchè non voglio esporre un nuovo progetto di legge sull'ispettorato, quando abbiamo avuto la fortuna di non discutere neppure quello che ci è stato presentato. Ho voluto esporre queste linee generali di un ordinamento quale mi sembra il più adatto, sia per dimostrare al Senato che ha fatto molto bene a stralciare, perchè non era il momento di discutere una materia così difficile, sia perchè eventualmente il ministro possa tener conto di questi miei desideri.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Arcoleo ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Siccome vi è un emendamento, per abbreviare la discussione, desidererei prima di sentire qual è l'opinione dell'Ufficio centrale in proposito.

PRESIDENTE. Allora parli l'onorevole Morandi.

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Non pensi il Senato che io voglia fare un lungo discorso, se comincio col ricordare che la legge che stiamo discutendo è fondata su tre principii essenzialmente buoni: aumento degli sti-

pendi, perequazione del lavoro degl'insegnanti, vigilanza delle scuole.

Sulla perequazione mi permetto di fare come una parentesi a quello che sarò per dire circa l'Ispettorato; perchè oggi e nei giorni precedenti ho sentito dir troppo male di questo subordinare il compenso alle ore di lezione. In verità, la legge come ci è venuta dalla Camera, aveva dei difetti, e forse ne aveva anche in questa parte; ma anche questa parte era ed è fondamentalmente buona, e insomma ripara a un'ingiustizia ormai antica quanto il Regno d'Italia; poichè bisogna ricordare che, nel medesimo istituto, professori che hanno i medesimi titoli, percepiscono lo stesso stipendio, tanto per cinque o sei ore di lezione la settimana, quanto per diciotto o venti. Io credo anzi che, su questo punto della perequazione, ci sia ancora da fare anche di meglio di quel che abbiamo fatto noi stessi.

In quanto all'Ispettorato, non per la sua attuazione, ma come concetto fondamentale, certo era migliore il progetto come ci venne proposto, giacchè la Camera aveva detto: miglioriamo le condizioni degl'insegnanti, ma in pari tempo vigiliamo le scuole; — mentre noi rimandiamo tutta questa parte a un'altra legge.

Come siano fin qui vigilate le scuole, ve lo ha già detto l'onorevole Blaserna.

Quelle ispezioni saltuarie, quelle ispezioni vagheggiate ancora dall'onorevole Maragliano, consenta che glielo ripeta io, che sono stato insegnante nelle scuole medie per una trentina d'anni, non servivano a nulla, perchè spesso fatte da incompetenti, e perchè anche quando fatte da competenti, le relazioni non erano neppur lette al Ministero. Spesso poi erano fatte da incompetenti in fama di competenti, il che è peggio.

Un giorno qui in Roma, in una delle nostre scuole tecniche, io ho incontrato il professore di francese con le lacrime agli occhi, per l'umiliazione da lui patita, avendo il Ministero mandato a ispezionare la scuola un professore illustre di questa Università, ora defunto, il quale insegnava tutt'altra materia, ma il francese lo sanno tutti, o tutti credono di saperlo, e perciò il Ministero aveva affidato a quell'illustre professore tal'ispezione, ed egli, per accertarsi se gli alunni fossero bene addestrati nella pronunzia, li fece leggere in coro!... Onde

ne nacque una gazzarra, da umiliare quel povero insegnante.

Esempi di questo genere se ne potrebbero citare a bizzeffe. Anche quest'anno, in una colta città, un professore universitario, valoroso in una data materia della Facoltà di lettere, che non era però l'italiano, assistendo alla revisione dei compiti d'una classe ginnasiale, si ostinava a correggere il *do* verbo senza accento, dicendo che siccome l'accento si mette sul *dà*, si deve mettere anche sul *do*; e tutta la città ne ride ancora.

A questo portano le ispezioni che vagheggia l'onor. Maragliano, e a questo ci condurrebbero, almeno in parte, anche quelle desiderate dell'onor. Scialoja.

SCIALOJA. A questo porterà l'Ispettorato centrale.

MORANDI. No, perchè per l'italiano noi vogliamo dotti e provetti insegnanti d'italiano, per la chimica dotti e provetti insegnanti di chimica, e così per le altre materie.

Passo ora a rettificare un'inesattezza in cui l'onor. Maragliano è caduto. Egli ha detto che su questa questione dell'Ispettorato, non c'era accordo. È vero, ma bisogna distinguere: l'Ufficio centrale fu concorde nel non approvare il sistema del progetto ministeriale. Sicchè quest'accordo negativo fu completo. Ci trovammo invece discordi, ma in quattro contro uno, nella parte, dirò così, positiva. La transazione a cui poi siamo venuti, di stralciare l'Ispettorato, mi obbliga a non entrar troppo nella questione, per non prolungarla di soverchio, giacchè il collega Cantoni che fu dissidente dai quattro, se vedesse che io mi addentrassi troppo a sostenere le idee della maggioranza dell'Ufficio centrale, avrebbe naturalmente tutto il diritto di prendere la parola e di diffondersi sull'argomento, cosa che noi dell'Ufficio, compreso l'onorevole Cantoni, non abbiamo bisogno di fare, giacchè le ragioni nostre le abbiamo dette a sufficienza nella relazione. Ma le rettifiche di fatto mi sono permesso, anche perchè il Senato non sia tratto in errore.

Dunque, onor. Maragliano, l'accordo negativo fu completo. In quanto all'accordo positivo, non se ne può parlare, perchè l'onor. ministro la sua opinione non l'ha mai manifestata, e aveva il diritto di non manifestarla, una volta che si era venuti all'idea dello stralcio. Il che

però se vieta a noi dell'Ufficio centrale di entrare in merito, è bene invece che i nostri colleghi ci entrino, giacchè le loro osservazioni possono illuminare il Governo sul progetto che dovrà presentare.

L'on. Maragliano ha detto che noi vogliamo con quella cifra di 350,000 lire ipotecare il domani; e l'onor. Scialoja trova, anche per altre ragioni, poco opportuna la determinazione di questa somma nell'articolo che è stato concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale. Ma bisogna che il Senato consideri che queste 350,000 lire non le impostiamo noi lì di testa nostra per la prima volta: sono la metà della spesa che la Camera dei deputati aveva votato per quel mostro dalle ottantaquattro teste, che era l'Ispettorato così detto regionale, come ci veniva proposto.

Il determinar questa cifra non mi pare dunque inopportuno, e d'altra parte serve ad affermare più efficacemente il principio che, come ho detto dianzi, la Camera aveva giustamente affermato, cioè di volere che al miglioramento delle condizioni degli'insegnanti si congiungesse una seria vigilanza delle scuole.

In quanto ai provveditori, che hanno tanto preoccupato l'onor. Scialoja, bisogna intenderci. Il progetto votato dalla Camera dei deputati sopprimeva i sessantanove provveditori, dicendo che con un altro disegno di legge, si sarebbe poi dentro quest'anno riordinata l'Amministrazione scolastica provinciale. Intanto, cinquantaquattro di questi provveditori entravano a far parte dell'Ispettorato, entravano forzatamente a farne parte, poichè la relazione stessa attestava che alcuni di loro non sono stati mai insegnanti; di maniera che si guastava un ufficio, il quale, checchè se ne dica in contrario, va generalmente bene, per guastarne insieme un altro, cioè l'Ispettorato. E dico che il provveditorato in generale va bene, perchè questo mi risulta da prove dirette, evidenti; va bene dove c'è il provveditore che fa il dover suo. Naturalmente, ci sono alcuni provveditori che o si dedicano troppo alle lettere o troppo alle scienze, e finiscono col far tutto, meno che il provveditore; finiscono col far tutto meno che quella parte modesta, quotidiana, utilissima e principalissima del loro ufficio, cioè la cura della scuola elementare e popolare.

Che cosa s'intende di sostituire al provveditore?

S'intende di sostituirvi un ispettore scolastico provinciale. Si farebbe un'economia; ma a che cosa questa economia si ridurrebbe? Ad appena alcune decine di migliaia di lire, perchè l'ispettore scolastico provinciale bisognerebbe pure pagarlo. Inutile dire che in tal modo, nel momento che la scuola elementare e popolare acquista di giorno in giorno maggiore importanza, si decapiterebbe l'Amministrazione provinciale del provveditore, che la rappresenta bene, quando fa il suo dovere, per mettere al suo posto un ispettore, che agli occhi delle popolazioni, dei sindaci e dei maestri stessi, ha minore autorità.

Ma qui il senatore Scialoja ha fatto una profezia, veramente molto grave. Infatti, egli ha detto: badate che il provveditore lo dovrete sopprimere. Non ne ha detto chiaramente il motivo, ma lo ha lasciato intendere. Lo dirò dunque più chiaro io stesso. Una parte degli'ispettori scolastici, avendo veduto balenare davanti a sé l'idea che sarà abolito il provveditore, si preparano per diventare essi, *mutato nomine*, provveditori; e molti maestri elementari, alla lor volta, pensano già a diventare ispettori scolastici. Ma io voglio sperare che il Parlamento saprà resistere a queste pressioni politiche, come le ha chiamate il senatore Scialoja, poichè sarebbe curioso che noi dovessimo provvedere alle persone anzichè agli uffici. Per conto mio, voterò sempre contro codeste pressioni.

Invece esorterò l'onor. Boselli a volere, non già riordinare *ab inis fundamentis* l'Amministrazione provinciale scolastica, che non ne ha alcun bisogno, ma a circondare il provveditore di maggiori sussidi, in aiuto dell'opera sua, e a trovare qualche altro posto a quei provveditori che non hanno più voglia di continuare in quell'ufficio. E se creeremo un Ispettorato, cosa che io spero avvenga, giacchè sono tanti anni oramai che si deve creare, e se ne ha grandissimo bisogno, parecchi di questi provveditori, che sono strumenti inadatti nell'ufficio attuale, potranno forse diventare buoni ispettori per le scuole medie, avendo attitudini scientifiche o letterarie sufficienti.

L'onor. Scialoja ha detto che si vorrebbe creare un Ministero dentro il Ministero, col

mettervi un corpo di ispettori, del quale il senatore Blaserna vi ha dimostrata l'utilità. Ebbene? Effettivamente il Ministero tecnico per l'istruzione pubblica non esiste in Italia. Si sono avuti direttori generali che furono qualche volta anche eccellenti letterati, e domani a quel posto potrebbe esservi un chimico o un matematico insigne; ma avrete così un uomo che saprà una o due materie, mentre le materie che s' insegnano nelle scuole medie sono circa cinquanta.

Come provvedere a questo, senza creare un Ministero dentro il Ministero?

Se il Ministero ha bisogno di essere riordinato, non vedo in quale altro modo migliore si potrebbe riordinarlo, se non adempiendo finalmente l'antico voto, di non far giudicare i professori di latino, di greco, di letteratura italiana, di fisica, di chimica e via discorrendo, da ragionieri, da impiegati di carriera, i quali possono essere eccellenti impiegati, ma non hanno nessuna competenza scolastica. In fatto d' incompetenza, e non lo dico di certo per l'onor. Boselli, può bastare quella non infrequente del ministro.

Ed è qui la principale cagione per cui tutto va male ed ogni proposta buona viene guastata là dentro.

Perfino la legge sugli esami (qualcuno ha accennato ad essa nella discussione, quando disse di regolamenti che guastano le leggi) è stata guastata. Ebbene, o signori, quella legge era ottima, ebbe il consenso della Camera e del Senato, e con essa si voleva mettere un freno al continuo, capriccioso arbitrio dei ministri, nel cambiar tutti i momenti, con danno delle famiglie e della scuola, le norme per gli esami.

Il progetto di legge aveva un allegato di quattordici articoli, dove erano indicate queste principali norme. Fu relatore della legge alla Camera l'onor. Boselli, il quale, nella sua relazione, raccomandò al Governo che dovesse tener conto di quei quattordici articoli del disegno d'iniziativa parlamentare. I quattordici articoli divennero centosessanta, in quel regolamento-legge, che è un ginepraio, e che ha portato il turbamento, anziché l'ordine, nelle scuole. Se incaricate della compilazione di quel regolamento fossero state tutte persone competenti, questo non sarebbe accaduto.

SCIALOJA. Ma vi erano anche deputati e senatori!

MORANDI. ... Poichè l'onor. Scialoja, imitando il mio cattivo esempio, m'interrompe, e ricorda che in quella Commissione vi erano anche deputati e senatori, debbo dire che di questi alcuni soltanto poterono intervenire; gli altri non intervennero, perchè non furono invitati a tempo, o non seppero quando le adunanze si tenevano, o anche ne furono impediti da ragioni di dignità. In ogni modo, queste Commissioni avventizie, ora di deputati, ora di senatori, ora di professori di Università, ora di professori di scuole medie, che non hanno responsabilità determinate, non possono fare lavoro proficuo.

Concludo con la modesta proposta di una variante all'articolo presentato dall'onor. Villari e da altri colleghi.

Là dove dice « con apposita legge », mi parrebbe più chiaro il dire « con legge speciale ». Se il senatore Villari, che è l'autore dell'articolo, consente, io ne sarei lieto, poichè mi pare che la dizione corrisponda meglio al concetto esposto dal collega D'Ovidio e da altri, di non confondere cioè, in questa legge, con l'Ispettorato altre materie, onde evitare un inconveniente simile a quello che lo stesso senatore Villari ed altri con lui lamentarono, inconveniente al quale ci siamo trovati davanti, per l'unione dell'Ispettorato alla legge economica. I problemi dell'istruzione sono così complessi, che ne basta uno per volta, e qualche volta è anche d'avanzo. Il conte di Cavour diceva che quando si vuol far perdere tempo al Parlamento, basta presentargli una legge troppo complessa sull'istruzione pubblica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. Pochi dubbi, qualche domanda e probabilmente la conclusione. Quando chiesi lo stralcio dell'ispettorato, vi fui indotto da un grave motivo. E la discussione ha provato che esso era una necessità. Nelle cose non ci si vede, o per troppe tenebre, o per troppa luce. Prima dell'ispettorato se ne capì qualche cosa, dopo la discussione avvenuta, si rischia di vedere eliminata perfino la parola « ispettorato ». Il mio ordine del giorno ha un intendimento radicale e diverge dalle altre proposte anche da quella dell'onor. Scialoja, che più mi si avvicina. La mia proposta elimina persino la pa-

rola « ispettorato » e dico perchè. L'Ispettorato presentato dal ministro fu combattuto dall'Ufficio centrale; confortato prima dal voto di quattro, fu a sua volta censurato dal quinto membro dell'Ufficio centrale. Gli oratori di oggi hanno in poca parte appoggiato, ma in molto parte sostituito un altro progetto; in fondo mi pare che noi ci aggiriamo intorno ad una vaga formula che si è imposta, dirò così, meno al nostro giudizio che al nostro pregiudizio. Senza questo ispettorato l'istruzione pubblica media è distrutta.

Per poco bisogna ammettere che gl'insegnanti non hanno titoli, che le scuole non funzionano, che sia il caso di fare delle ispezioni che siano dei preliminari di inchieste o, se occorra, di processi e di destituzioni.

E mi spiego. È vero che nei tempi passati più volte ricorse questa idea dell'ispettorato, che per altro era anche fissato nella legge Casati. Accenno, così a memoria, che benchè quella funzione fosse esercitata da uomini eminenti, il giorno in cui venne soppresso quell'ispettorato, si destò un vero entusiasmo. La Commissione dei trenta esaminatori rese dei veri servizi, ma bisogna anche considerare che gli insegnanti erano nominati provvisoriamente in parte per titoli e in massima parte per abilitazione, e poi prendevano posto definitivo per mezzo delle ispezioni. Dunque queste erano un elemento integrale delle nomine stesse.

Oggi la cosa è molto diversa. Per quanto si parli di confusione e di disordine, rispetto a tali nomine, ora si procede con norme abbastanza buone ed anche aggiungo proficue. Anzitutto per accedere ai concorsi occorre la laurea, per essere eleggibile occorre oltre la laurea l'insegnamento, così che v'è un circolo vizioso, perchè il titolo didattico non si può avere soltanto quando si abbia insegnato: frat-tanto non si può insegnare, se non si abbia titolo; il che è un circolo vizioso. Ma non è il caso di parlare di questo.

Certo a quell'alta e bassa marea è poi seguito un ordinamento di cui possiamo lodarci. Appena pochi anziani rappresentano il disavanzo anteriore, ma si può essere soddisfatti delle nuove reclute. Abbiamo assistito ad eloquenti discorsi d'illustri nostri colleghi, i quali anzi vollero con l'art. 6 della legge sullo stato giu-

ridico aperta la via più larga a tanti bravi giovani che offrono le maggiori garanzie.

Dunque la materia delle ispezioni è più ristretta che per il passato, perchè ormai questi insegnanti sono forniti di titoli; e tanto è ciò vero che la Camera dei deputati e il Senato hanno, trovando sufficiente cautela nelle nomine e nell'esperimento, applicato perfino una misura di precauzione, che dirò automatica.

Dunque passati i tre anni e promossi questi insegnanti a ordinari, l'ufficio di ispezione quasi torna superfluo, salvo ciò che si riferisce alla parte amministrativa o disciplinare speciale. E quando ieri, non senza ragione interpellai l'Ufficio centrale su questo margine di 10, 15 o 20 anni, rispetto al quale i professori attingevano un aumento di stipendio per semplice titolo di anzianità, mi si rispose: questa è legge.

La ispezione non ha materia su cui versarsi, salvo non si tratti di qualche inchiesta, e allora siamo in un'altra sfera di azione.

Dunque prima conclusione: il campo dell'ispezione è assai più ristretto.

Vorrei poi domandare all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale qualche cosa sopra un punto, del quale non si è fatto parola. Quoi direttori di Istituti che cosa dirigono, quei presidi che cosa presiedono? Io non credo che noi vorremmo costituire nella gerarchia scolastica qualche cosa di simile all'ecclesiastica, nella quale gli abati avevano diritto di mitria e stola, senza cura di anime (*ilarità*). Questi presidi, direttori e capi di Istituto, i quali perfino possono avere un aumento nei loro stipendi, senza insegnamento, non avrebbero nulla da fare, perchè non dovrebbero esercitare neanche l'ordinaria vigilanza disciplinare, amministrativa, didattica.

Onorevoli colleghi, guardiamo bene la cosa; e senza quella tale incidenza di luce tangente che ingrossa le cose piccole e impiccolisce le cose grosse. La vera vigilanza è quella che concorre con l'azione e induce la responsabilità.

I presidi, i direttori, i capi d'Istituti, s'intende che devono sorvegliare l'andamento della scuola sotto il triplice aspetto amministrativo, disciplinare e didattico. Dunque, riassumendo, per la parte dei titoli, garantiscono i concorsi; e anzi se ne aprono e se ne apriranno troppi.

Per la parte dell'azione continua, nella scuola i capi di Istituto dovranno esercitare la loro sorveglianza. Appena l'insegnante abbia avuto il posto di ordinario, cioè il bastone di maresciallo, cessa ogni necessità o utilità di ispezione, perchè la promozione avviene per semplice anzianità. E dunque che resta di tutta questa famosa vigilanza, senza cui la scuola media non può procedere?

Mi si dice: per rinnovare lo spirito, per stimolare gl'insegnanti, per migliorare i metodi. E sia, ma questa è una funzione d'indirizzo, e per questo volete creare un organismo complesso che per minima cifra dovrebbe costare 350 mila lire? Io non lo comprendo, non so in qual modo mettere in relazione la cifra alla funzione, ed accenno in pochi tratti anche a questo. Sarà un ispettorato centrale, regionale o misto?

Sinora non vi ha concordia nelle discussioni, non ve ne ha nell'Ufficio centrale; il ministro non ha detto parola, e ha fatto bene.

Ma questo Ispettorato avrà la stessa funzione di qui a tre o quattro anni? No, perchè di qui a tre o quattro anni sarà consolidato non solo lo stato giuridico, ma anche quello economico di tutti gl'insegnanti delle scuole medie; cosicchè rimarrà soltanto, ripeto, la questione d'indirizzo.

Altro punto che nessuno ha toccato è quello delle circoscrizioni. Noi abbiamo in Italia questa specialità: tutte le circoscrizioni divergono tra loro. Ne abbiamo una militare, una elettorale, ed un'altra scolastica, ecc., non ve ne ha una che sia in armonia con l'altra.

Ora ne vedo profilata una diversa, la regionale per l'Ispettorato.

Il criterio della differenza delle varie provincie non può indurre a creare altre circoscrizioni, le quali poi non avrebbero un punto fermo, tanto vero che quando il progetto ministeriale volle trovare il centro di quegli uffici regionali, lo dovette creare e stabilire come presidente mobile un professore di Università senza responsabilità, e al tempo stesso provvisorio; perchè dopo un triennio bisognava sostituirlo.

Riassumendo: l'Ispettorato quale fu presentato ebbe un difetto di origine; destò diffidenze, perchè parve come una specie di terzo piano fabbricato sugli altri due che servivano per lo stato economico degli insegnanti. E l'altezza

delle cifre e degli stipendi diedero luogo a qualche giusta osservazione. Si soppressero i provveditori, perchè li dissero invalidi, quando si trattava di giudicarli in relazione alle scuole medie. Poi tutto ad un tratto con una specie di cura climatica nell'altipiano dell'Ispettorato cinquantaquattro provveditori, infermi per competenza didattica o per inettitudine, diventarono così sani e robusti da essere nominati ispettori delle scuole medie.

Questa è cronaca, non epigramma.

Dunque, da una parte, di fronte a questo Ispettorato che si volle creare, abbiamo un primo punto oscuro, che bisogna chiarire, rispetto ai capi di Istituti che non esercitano; un secondo punto oscuro, rispetto ai provveditori che non so se debbano rimanere o no, oltre una cifra vaga, di cui non si sa quale sarebbe l'uso o l'abuso; un terzo punto rispetto ad un ufficio provinciale, indispensabile per l'autorità locale.

E ciò oltre ad una incertezza assoluta rispetto all'indole dell'Ispettorato, se debba essere centrale o regionale, se debba riassumere le sole funzioni tecniche, come alcuni vogliono, ovvero anche le funzioni amministrative. Oggi in embrione le cose vanno così.

Vi ha una divisione amministrativa che riceve e trasmette, vi ha poi un funzionario chiamato ispettore che legge e provvede, vi ha poi un ministro che provvede e non legge. (ilarità)

Questo è l'organismo embrionale dell'Ispettorato in parecchi Ministeri.

Adunque, onorevole ministro, la mia preghiera si rivolge a lei con molta fiducia, perchè, consentendo allo stralcio, ha veramente interpretato il mio proposito che era quello di migliorare la condizione degli insegnanti, e ci ha dato ogni giorno, nella votazione di ogni articolo, largo documento di questa sua valida cooperazione. Ma per la seconda parte venga anche di accordo con me.

Desidero che vi sia un articolo di legge, e non un ordine del giorno, come proponeva l'onorevole Maragliano, per una ragione anche parlamentare. La legge è venuta insieme con quest'idea, con questo proposito di ispezione; non è bene scinderlo del tutto, quasi a farlo parere una stratificazione sovrapposta artificialmente. Dunque resti l'articolo di legge, ma si tolga la parola *Ispettorato*.

Nel mio articolo la proposta è molto semplice: sarà istituita una vigilanza speciale amministrativa disciplinare e didattica, lasciando al ministro l'iniziativa e la responsabilità. (*Interruzione dell'onor. Morandi*).

Perchè, onorevole Presidente dell'Ufficio centrale, vuol togliere al ministro la libertà di poter organizzare questa funzione di sorveglianza in modo diverso da quello del progetto ministeriale e del progetto dell'Ufficio centrale?

MORANDI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io non tolgo nulla.

ARCOLEO. Vuol togliere ai provveditori il modo di ordinare la sorveglianza, e non vuol lasciare al Senato e alla Camera piena libertà di votare un organismo secondo le funzioni che esercita?

Noi vogliamo sapere non solo il complesso delle persone che formano questa specie di ordinamento e di sorveglianza, ma anche la sfera di azione su cui si debba esercitare. Se oggi votiamo l'articolo com'è proposto, noi avremo pregiudicato la nostra libertà di azione per l'avvenire; anzitutto bisogna essere corretti e coerenti.

Quando il Senato avrà votato l'Ispettorato, come ente, e la cifra, esso non potrà che far buon viso, salvo qualche piccola modificazione di forma, al progetto speciale presentato dall'onorevole ministro, e specialmente dopo un voto della Camera dei deputati. Lo scopo quindi sarebbe raggiunto. Ho perfino accettato nella mia proposta il termine di tre mesi: la differenza sostanziale tra me e l'Ufficio centrale è questa, che esso insiste nel voler fin d'ora votato un organismo che si chiama Ispettorato, invece io voglio votato un ordinamento di sorveglianza didattica amministrativa, un ufficio d'ispezioni, lasciando la piena libertà al ministro, perchè egli ne ha la piena responsabilità.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, credo sarà bene rinviare il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 14.30:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali (N. 305);

II. Interpellanza del senatore Mariotti Filippo al presidente del Consiglio dei ministri sulla convenienza di dare completa esecuzione alla legge che, per onorare la memoria di Umberto, I, diede a Roma la Villa Borghese, con la condizione che, trasformata in pubblico giardino, fosse unita al Pincio;

III. Interpellanza del senatore Tassi al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, in merito alla condizione fatta alle provincie dalla nuova legislazione sui manicomi, e per sapere quale precisa interpretazione debba darsi alla medesima, relativamente al mantenimento dei mentecatti poveri, non pericolosi a sè ed agli altri, o di pubblico scandalo.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge: Istituzione del Credito agrario in Sicilia (N. 221);

Norme circa la costituzione dei Gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato (N. 199).

Norme per la concessione della cittadinanza italiana (N. 178).

La seduta è tolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 28 marzo 1906 (ore 12,30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.